GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — VENERDÌ 17 GIUGNO — NUM. 142

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **161** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni Comune vi ha un conciliatore.

Nei Comuni divisi in mandamenti, vi sarà un conciliatore per ciascun mandamento.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno essere stabiliti per Decreto Reale uffici distinti di conciliazione.

A ciascun ufficio di conciliazione è di regola addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti più vice-conciliatori ove il bisogno lo esiga.

Art. 2.

I conciliatori e vice-conciliatori, in virtù di regia delegazione, sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con Decreto del primo presidente della Corte d'appello del distretto, su parere del procuratore generale.

I conciliatori o vice-conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dagli articoli 203, 204 e 205 del Regio Decreto 6 dicembre 1865, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 3.

Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice-conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni venticinque, purchè dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:

a) I senatori del Regno ed ex-deputati al Parlamento;

b) I laureati nelle Università e negli Istituti superiori

del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;

c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;

d) I consiglieri provinciali e i membri elettivi della Giunta amministrativa;

e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;

f) Gli elettori amministrativi che pagano annualmente lire cento d'imposte.

A tale scopo nel mese di agosto di ogni anno, la Giunta comunale formerà una lista degli eleggibili, che pubblicherà nell'albo pretorio e vi resterà affissa sino al 10 settembre.

I reclami, tanto per omissioni, quanto per nuove iscrizioni nella detta lista, potranno prodursi avanti al Consiglio comunale, nel termine di 10 giorni e cioè sino al 20 settembre.

Le deliberazioni del Consiglio comunale saranno emesse non oltre il 30 settembre, e la lista emendata verrà nuovamente affissa all'albo pretorio sino al 10 ottobre.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilità, è ammesso il ricorso alla Corte di appello, nel termine di dieci o di quindici giorni, da decorrere dal giorno 11 ottobre, giusta i casi previsti dall'articolo 52 della legge comunale e provinciale ed osservate altresì le norme dettate dagli articoli 53, 54, 55, 56 della stessa legge.

Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 novembre, essa sarà inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte di appello.

La detta lista non potrà essere modificata che in forza dell'annua revisione.

Art. 4.

Quando dalla lista risulti che in un comune non vi sieno almeno dieci cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale potrà farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuta una o più conferme nell'ufficio.

Art. 5.

Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore:

1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

2° gli esattori delle imposte;

3° i funzionari dell'ordine giudiziario;

4° gli alunni di cancelleria e gli uscieri;

5° tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, colle modificazioni nei primi due articoli introdotte dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509.

Art. 6.

Sono dichiarati decaduti dall'ufficio i conciliatori e vice-conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati nell'articolo precedente.

Art. 7.

L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di conciliatore o vice-conciliatore, non potranno prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

Art. 8.

Quando per qualsiasi cagione, manchino o siano impediti il conciliatore e il vice-conciliatore di uno degli uffici di conciliazione esistenti in un Comune, potrà con decreto del primo presidente, su parere del procuratore generale, essere incaricato temporaneamente da esercitarne ivi le funzioni il conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso Comune.

Se la mancanza o l'impedimento avvenga in un Comune avente un solo ufficio di conciliazione, potrà, negli stessi modi, essere designato per la supplenza il conciliatore o vice-conciliatore del Comune più vicino; nel qual caso questi avrà diritto ad un'indennità da determinarsi nel regolamento ed a carico del Comune ove si reca.

Art. 9.

In ogni controversia il conciliatore dovrà innanzi tutto procurare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza.

Nelle cause inferiori alle lire cinquanta, in mancanza del verbale, ne farà cenno nella sentenza.

Art. 10.

Sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implichino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento.

Art. 11.

Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 e 80 del codice di procedura civile.

Quando il valore della causa non è determinato dalla domanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua domanda infra i limiti delle lire cento.

Art. 12.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Art. 13.

Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione di cui nel primo comma del precedente articolo saranno osservate le forme stabilite dalla legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciere giudiziario saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione a norma dell'art. 32 della legge di ordinamento giudiziario e dall'usciere che sarà addetto allo stesso ufficio, previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re, ai sensi e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.

Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze e verbali, sono decise dal conciliatore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, nei limiti della propria competenza, e le attribuzioni del pretore nel procedimento di esecuzione mobiliare saranno parimenti esercitate dal detto conciliatore.

Nulla è innovato all'art. 655 del codice di procedura civile.

Art. 14.

Nei comuni che non sono sede di pretura le attribuzioni assegnate al pretore negli articoli 78 e 80 del codice civile, potranno essere esercitate, per delegazione del pretore, dal conciliatore.

Il pretore potrà altresì nei suddetti comuni delegare al conciliatore la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela nei casi previsti dal codice medesimo.

Art. 15.

Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla Giurìa nei luoghi ove saranno istituiti collegi di *probi-viri.*

Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse, sia dello Stato, che dei Comuni e delle provincie e delle Camere di commercio.

Art. 16.

Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domanda il cui valore non ecceda le cinquanta lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'art. 459 del Codice di procedura civile.

Art. 17.

Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.

L'appello sarà proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articalo 459.

Se il conciliatore ha ordinato l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, può il pretore, su semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione.

Art. 18.

Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta, sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione.

Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

Resta però ferma la citazione per biglietto, giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile.

Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta nulla è innovato all'articolo 455 del Codice suddetto.

Art. 19.

L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a cinquanta lire, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865 n. 2627.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare per decreto Reale tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione ed al coordinamento della presente legge.

Art. 22.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1893.

Art. 23.

La formazione della prima lista degli eleggibili a conciliatori sarà preparata nel mese di agosto 1892, e saranno parimenti osservate le altre norme per il procedimento, dettate nella seconda parte del precedente art. 3, e la nomina dei conciliatori verrà fatta avanti il 1° gennaio 1893.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1892.

UMBERTO.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI. BONACCI.

Il numero CCCXLIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il Regio decreto 27 marzo 1890 n. 3720 (serie 3ª, parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed arti di Pisa in data 15 maggio 1892;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la elezione dei componenti la Camera di Commercio ed arti di Pisa, la sede della 7ª sezione elettorale, composta dei comuni di Collesalvetti, Fauglia e Lorenzana, è trasferita da Collesalvetti a Fauglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCXLIV** *(Parte supplemenare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R decreto 3 settembre 1891 n. CCCXVIII, con cui si scioglie il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Amelia;

Veduta la relazione del commissario regio per la Cassa di risparmio predetta;

Considerato che la situazione della Cassa di risparmio di Amelia presenta un disavanzo che supera notevolmente il patrimonio dell'Istituto;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Amelia è posta in liquidazione.

Art. 2.

Al Ministro proponente è data facoltà di nominare i liquidatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCXLV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 maggio 1891 n. CCXXXII, col quale si erige in corpo morale la R. Società o Deputazione veneta di storia patria;

Veduto lo schema di statuto, approvato dalla predetta Società in assemblea del 6 gennaio 1892;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Società o deputazione veneta di storia patria, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1892.

UMBERTO.

P. VILLARI.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

STATUTO
DELLA
Regia Deputazione veneta di storia patria

Carattere, scopo, sede e mezzi della Deputazione.

1. La R. Società o Deputazione veneta di storia patria, eretta in ente morale con R. decreto 26 maggio 1891 n. CCXXXII, ha per iscopo di promuovere gli studi e mettere in luce i monumenti e le altre fonti che servono ad illustrare sotto ogni aspetto, la storia della regione veneta, così quanto alla repubblica di Venezia, come quanto alle provincie che le furono soggette o che ne formarono parte.

2. La sede della Deputazione è in Venezia, nel palazzo Loredan a S. Stefano.

3. Essa provvede al proprio scopo coi sussidi che le vengono assegnati dal R. Governo, dalle provincie, dai comuni, da altri corpi e da privati, e colle somme che ricava dalla vendita delle sue pubblicazioni.

Composizione della Deputazione.

4. La Deputazione è composta da:

a) Soci effettivi;

b) Soci onorari e

c) Soci corrispondenti.

Soci effettivi.

5. Il numero dei soci effettivi è fissato a trenta. La loro elezione si fa dall'assemblea sopra una terna, presentata dall'ufficio di presidenza, e stata maturamente discussa nel Consiglio.

Essi sono scelti fra i più distinti cultori degli studi di cui si occupa la Deputazione, e in via ordinaria, dalla classe dei soci corrispondenti.

I proposti devono essere cittadini italiani, o appartenere alle provincie che nei vari tempi formarono parte degli Stati veneti, ed avere la loro residenza nelle provincie venete.

Le nomine dei soci effettivi sono convalidate da Reale decreto.

6. Il socio effettivo, che trasferisce la propria residenza fuori del Veneto, passa pel fatto medesimo nella classe dei soci onorari: riprendendo poi la sua residenza nelle provincie venete, rientrerà, ove ne faccia domanda, nel numero dei soci effettivi, tosto che accada una vacanza.

7. I soci effettivi hanno voto deliberativo nell'assemblea, e fra loro sono scelte le cariche. Essi hanno diritto ad un esemplare delle opere pubblicate direttamente dalla Deputazione, incominciando dai volumi che sono in corso di stampa al momento della loro elezione. Nei casi di vacanza hanno facoltà di proporre, con lettera diretta alla presidenza e motivata, le persone che stimano meritevoli per la elezione a soci effettivi o corrispondenti: ma la proposta dovrà precedere almeno di un mese l'adunanza dell'assemblea.

8. I soci effettivi sono in dovere di promuovere l'incremento della Deputazione, cogli scritti e coll'opera, particolarmente poi eseguendo le commissioni, di cui fossero incaricati dalla presidenza o dall'assemblea.

Qualora senza motivo giustificato, e nonostante un avvertimento della presidenza, trascurino per due anni continui d'adempiere i loro obblighi, si hanno come rinunciatari, e il loro nome è cancellato dall'albo della Deputazione.

Soci onorari.

9. Vengono eletti a soci onorari dall'assemblea, sopra proposta della presidenza od anche dei singoli soci, coloro che in Italia o fuori di Italia hanno già contribuito o possono contribuire, all'onore e vantaggio della Deputazione. Intervenendo all'assemblea i soci onorari hanno diritto di parola e di voto.

Il presidente scelto fra gli onorari, durante il suo ufficio, godrà di tutti i diritti spettanti ai soci effettivi.

Il numero dei soci onorari non è limitato.

Soci corrispondenti.

10. I soci corrispondenti sono scelti dall'assemblea, su terna proposta dalla presidenza e votata dal Consiglio, fra i cultori degli studi cui attende la Deputazione. Essi sono *interni*, cioè residenti nelle provincie venete, ed *esterni*. I primi non possono essere più di quaranta, pei secondi non è fissato alcun numero.

11. Anche i soci corrispondenti interni sono in dovere di concorrere col loro lavori al lustro della Deputazione, e di prestare la loro opera ogni qual volta ne vengano richiesti dall'assemblea o dalla presidenza. Essi intervengono alle assemblee, e possono prendervi la parola, ma non hanno diritto di voto. I soci corrispondenti interni possono acquistare per metà del prezzo d'associazione il Nuovo Archivio Veneto, ed egualmente per metà del prezzo di catalogo le altre pubblicazioni della Deputazione. Mancando ai loro doveri cadono nella sanzione dell'art. 8.

12. I soci corrispondenti esterni non hanno alcun obbligo giuridico ma soltanto un impegno d'onore di cooperare, come meglio per loro si possa, al bene della Deputazione.

Quando poi vengano a risiedere nel Veneto, entrano senz'altro alla prima vacanza, nella classe dei corrispondenti interni, e per lo contrario, gli interni, allontanandosi stabilmente dal Veneto, passano nel numero degli esterni.

Costituzione della Deputazione.

13. La Deputazione è governata dall'assemblea generale dei soci, da un Consiglio e dall'ufficio di presidenza. Così le deliberazioni come le elezioni dell'assemblea, del Consiglio e della presidenza, per essere valide, devono conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in numero legale.

Ufficio di presidenza.

14. L'ufficio di presidenza è formato da

a) un presidente,
b) un vice presidente,
c) un segretario,
d) un vice segretario e
e) un tesoriere.

15. L'ufficio di presidenza è scelto dall'assemblea, a voti segreti, fra i soli soci effettivi, fatta eccezione del presidente che può essere scelto anche fra i soci onorari, purchè residente nel Veneto.

L'elezione delle cariche è partecipata al Ministero dell'Istruzione Pubblica.

16. L'ufficio di presidenza inizia e promuove tutto quello che importa al buon andamento della Deputazione, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea.

17. Chi appartiene all'ufficio di presidenza o al Consiglio, quando interviene al Consiglio fuori della sua ordinaria residenza, ha diritto all'indennità di viaggio.

Presidente.

18. Il presidente della Deputazione è eletto dall'assemblea.

Egli dura in carica tre anni, e non può essere rieletto che dopo un altro triennio.

19. Il presidente rappresenta la Deputazione presso l'autorità e nei contratti od atti in cui essa interviene come persona giuridica. Convoca l'assemblea e il Consiglio e li presiede; distribuisce gli incarichi ai singoli soci della Deputazione, sottoscrive i diplomi, i mandati di pagamento, le relazioni, i conti, la corrispondenza d'ufficio, le relazioni da presentarsi all'assemblea dalla presidenza, o da pubblicarsi; e dà le sue istruzioni al segretario circa la spedizione degli affari che non devono portarsi all'assemblea o al Consiglio.

Vicepresidente.

20. Il vicepresidente è eletto dall'assemblea allo stesso modo del presidente; egli pure dura in carica tre anni e non può essere rieletto, che dopo un altro triennio. In mancanza del presidente, ne esercita tutte le mansioni, ed ha sempre voto deliberativo nell'ufficio e nel Consiglio.

21. Se il presidente non risiede a Venezia, il vicepresidente dovrà essere eletto fra i soci residenti in questa città, affinchè si possa dar corso agli affari che non ammettono ritardo.

Acciocchè poi non abbiano a cessare contemporaneamente ambidue gli uffici di presidente e vicepresidente, il vicepresidente scelto nelle prime elezioni starà in carica soltanto due anni.

Segretario e vicesegretario.

22. Il segretario, è parimente eletto dall'assemblea tra i soci effettivi residenti a Venezia. Egli dà corso alle corrispondenze d'ufficio, tiene il protocollo, gli atti delle adunanze e l'ordinaria amministrazione, intorno alla quale riferisce al presidente ad ogni sua richiesta, e presenta ogni anno all'assemblea la relazione sullo stato della Deputazione. Il segretario rimane in carica quattro anni e può essere rieletto, senza contumacia. Egli è coadiuvato, e, all'occorrenza, supplito dal vicesegretario, scelto pure fra i soci effettivi nello stesso modo del segretario, senza contumacia. La carica di lui, che per regola dura quattro anni, è ridotta a tre, allorquando egli sia stato eletto in una col segretario.

Tesoriere.

23. Il tesoriere deve essere eletto dall'assemblea fra i soci effettivi dimoranti a Venezia: dura in carica tre anni e può essere rieletto senza contumacia.

È suo obbligo di depositare nella Cassa di risparmio di Venezia ogni somma che pervicne alla Deputazione. Nè potrà per qualsiasi titolo ritirare danaro dalla Cassa di risparmio senza averne la facoltà dalla presidenza, in iscritto.

Consiglio.

24. Il Consiglio è composto dall'ufficio di presidenza, e da sei consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci effettivi. Essi si rinnovano per anzianità e la prima volta per estrazione a sorte. Non possono essere rieletti se non dopo un biennio di contumacia. La surrogazione si fa ogni secondo anno, per modo che ogni biennio ne escano due.

25. Il Consiglio si raduna, in via ordinaria, ogni semestre, e straordinariamente ogni qualvolta sembri opportuno all'ufficio di presidenza o venga richiesto da due consiglieri.

26. Il Consiglio è convocato per invito della presidenza, che dovrà

spedirsi almeno dieci giorni prima della adunanza, indicando le materie da trattarsi. In casi d'urgenza potranno essere convocati in giornata i soci residenti in Venezia, e le loro deliberazioni potranno essere mandate ad esecuzione, ma l'urgenza sarà giustificata dal presidente nelle adunanze successive.

27. Al Consiglio devono essere sottoposti gli affari più importanti prima di recarli all'assemblea, come pure quelli di competenza dell'ufficio di presidenza, ma sui quali la presidenza non giungesse a deliberare. Al Consiglio inoltre spetta proporre all'assemblea quali impiegati occorrono o quando l'assemblea approvi, al Consiglio spetta nominarli, e così pure licenziarli qualora non adempiano i loro obblighi.

28. È necessario almeno la presenza di sette, perchè le deliberazioni del Consiglio sieno valide.

29. In caso d'impedimento del presidente e vicepresidente ne fa le veci l'anziano dei consiglieri residenti a Venezia.

Altri uffici.

30. Dall'assemblea vengono eletti, nel modo degli altri uffici, un bibliotecario ed un curatore alle stampe, fra i soci residenti in Venezia.

Assemblea.

31. L'assemblea della Deputazione si raccoglie ordinariamente in Venezia, una volta l'anno, la prima domenica di novembre, e straordinariamente ogni qual volta lo stimi opportuno l'ufficio di presidenza o lo richiedano per iscritto almeno dieci soci effettivi. La convocazione si fa per lettera dal presidente, spedita almeno quindici giorni prima del giorno assegnato, nella qual lettera saranno indicati gli argomenti da trattarsi. Contemporaneamente l'avviso della convocazione deve essere pubblicato nei giornali di Venezia e in quelli della città in cui l'assemblea deve tenersi, se fosse fuori di Venezia.

32. L'assemblea è legale quando il numero dei soci effettivi convenuti non sia minore di 15. I soci effettivi, che non possono intervenire, possono però farsi rappresentare da un socio effettivo o da un socio corrispondente, ma non mai riunendosi in una sola persona più di una procura.

33. Nell'ordinaria assemblea annuale si tengono due adunanze; una privata, alla quale sono ammessi soltanto i soci, e una pubblica.

34. Nell'adunanza privata, si fanno le comunicazioni della presidenza, le proposte di nuove pubblicazioni e in generale si trattano i più importanti affari della Deputazione. Vi si legge pure la relazione dei revisori dei conti sul conto dell'entrata e uscita dell'anno, e si sottopone al voto dell'assemblea. Eccetto che per le elezioni o il conto, la votazione si fa palesemente.

35. L'adunanza pubblica ha luogo in forma solenne, coll'invito delle autorità locali. In essa, dopo un breve discorso d'apertura del presidente, il segretario legge una relazione sui lavori della Deputazione nel corso dell'anno e sulle condizioni della medesima, e uno dei soci legge una dissertazione sopra argomento di storia veneta, appositamente scritta.

36. Queste letture e relazioni saranno pubblicate nel *Nuovo Archivio Veneto*.

Pubblicazioni della Deputazione.

37. Le pubblicazioni della Deputazione sono distinte in serie, cioè:

I. Documenti e registri.

II. Statuti e leggi.

III. Cronache e diari.

IV. Miscellanea.

V. Rivista periodica, intitolata *Nuovo Archivio Veneto*.

38. Ogni socio può presentare i propri lavori, o fonti che crede conformi agli scopi della Deputazione. Gli scritti presentati sono esaminati da una commissione di tre soci, eletta dall'ufficio di presidenza; la quale commissione deve farne relazione scritta all'assemblea, cui verrà accompagnata dal Consiglio col proprio voto. Se l'assemblea non approva la stampa, il manoscritto viene restituito a chi lo ha presentato.

I lavori destinati alla miscellanea, potranno se v'è urgenza esser ammessi alla stampa col voto del Consiglio; ma l'ammissione dovrà essere giustificata nella prossima assemblea.

39. Ogni lavoro pubblicato dalla Deputazione direttamente e a sue spese diventa proprietà della medesima, nè potrà essere ristampato da altri senza la formale adesione dell'assemblea sovra proposta del Consiglio.

40. L'autore o pubblicatore di un'opera ha diritto a cinquanta esemplari di essa. Quando si tratti di lavori collettivi, il numero di detti esemplari potrà essere aumentato, ma non oltre sessanta.

41. La deputazione può anche concedere ai soci semplicemente sussidi per la pubblicazione di opere che ne sieno stimate meritevoli. Il sussidio e il suo ammontare devono essere proposti all'assemblea, dopo esame del merito dell'opera, delle condizioni del bilancio, e degli impegni già assunti.

Quando l'assemblea conceda il detto sussidio, questo viene dato soltanto ad opera finita.

L'opera sussidiata poi porterà sulla coperta questa indicazione: « Opera sussidiata dalla R. Deputazione veneta di storia patria. »

L'opera però rimane indipendente dall'amministrazione della Deputazione, la quale all'infuori del sussidio votato non assume altro impegno, nè risponde menomamente del contenuto.

Gli autori poi od editori dell'opera sussidiata consegnano in cambio un numero d'esemplari dell'opera stessa, il cui prezzo di catalogo uguagli l'ammontare del sussidio. Questi esemplari verranno dispensati secondo che sarà disposto dall'assemblea.

Delle relazioni della Deputazione col Governo, colle provincie, coi municipi, con altri corpi scientifici e coi privati.

42. La Deputazione spedisce ogni anno al R. Ministero della Pubblica Istruzione la sua relazione, e due esemplari delle opere da essa direttamente pubblicate.

43. I municipi e le provincie che sussidiano la Deputazione d'oltre 100 lire annuali, ricevono in cambio un esemplare delle suddette sue pubblicazioni.

Ai corpi che soccorrono la Deputazione d'un sussidio annuale fra 50 e 100 lire si spedisce in cambio il nuovo *Nuovo Archivio Veneto*.

Patrimonio della Deputazione.

44. Il patrimonio della Deputazione è formato dalla biblioteca, delle opere sociali non per anco vendute, della mobilia, e dei crediti e civanzi di cassa.

45. Qualora avvenisse lo scioglimento della Deputazione, l'assemblea delibererà sulla liquidazione del patrimonio sociale.

Revisori dei conti.

46. Vi sono inoltre due revisori dei conti che non possono mai far parte dell'ufficio di presidenza, nè averne fatto parte negli anni che formano oggetto della revisione.

47. Sono eletti dall'assemblea fra i soci effettivi e corrispondenti, durano in carica un anno e possono essere rieletti, senza contumacia.

Essi devono psesentare all'assemblea generale di novembre la relazione del conto delle entrate e delle spese della Deputazione, esaminandone tutti i documenti giustificativi.

Hanno obbligo di verificare lo stato di cassa, anche durante l'anno, almeno una volta.

Mutazioni dello statuto.

48. Le mutazioni od aggiunte al presente statuto, che, col volger del tempo, venissero proposte dal Consiglio o almeno da dieci soci effettivi, saranno comunicate ai soci effettivi e corrispondenti nella lettera d'invito all'assemblea, e non potranno essere deliberate, se non colla presenza di due terzi dei soci effettivi e con due terzi dei voti dei presenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. VILLARI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero delle Poste e dei Telegrafi:*

(Amministrazione delle poste)

Con R. decreto del 24 aprile 1892:

Prucher Luigi, capo d'ufficio, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R decreto del 28 aprile 1892:

Borrelli Michele, ufficiale, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di malattia.

Delachi Oreste, ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia, dimissionario.

Reali Edoardo, già aiutante, riammesso in servizio col grado di ufficiale (L. 1200).

Solia Luigi, ufficiale, promosso a L 2100.

Riccio Tommaso, Petrucco Anselmo, Rossi Gaetano, Massarenti Pilade, Piozzoli Pietro, Bertozzi Angelo, Mazzocchi Luigi e Pellegrini Carlo, ufficiali, promossi a L. 1800.

Benetti Arturo, ufficiale, promosso a L. 1500.

Guarenghi Ernesto e Lanteri Pietro, ufficiali, promossi a L. 1300.

Con R. decreto del 5 maggio 1892;

Roero Placido, capo d'ufficio, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Ferrucci Decio, ufficiale in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Torti Pasquale, ufficiale in tirocinio, nominato ufficiale effettivo (lire 1300).

Manenti Cesare, ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia, cancellato dai ruoli.

Con R. decreto dell'8 maggio 1892:

Gatti Roberto, ufficiale in tirocinio, nominato ufficiale effettivo (lire 1200).

Con decreti ministeriali del 18 maggio 1892:

Rimondini Giuseppe, già aiutante in tirocinio, nominato ufficiale in tirocinio.

Smittarello Giovanni, id. id., id. id. id.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 20 aprile 1892:

Brun Regina, vedova di Bassotto Francesco, lire 0,47, 530|1000, giornalieri.

Cavazza Matilde, ved. di Bortolotti Paolo, lire 285.

Masini Giuditta, ved. di Masi Egisto, lire 260.

Del Puglia Giuseppa, ved. di Pistoi Francesco, indennità, lire 2527.

Tanda Salvatore, ricevitore del registro, lire 2677.

Silva Felice, cancelliere di pretura, lire 1493.

Romano M. Francesca, ved. di Cinque Giuseppe, lire 586,66.

Ternengo Gio. Maria, impiegato ferroviario, lire 1474.

A carico dello Stato, lire 320,88.

A carico delle Ferrovie Medit., lire 1153,12.

Galleano Clara, ved. di Monti Antonio, lire 933,33.

Bruni Luigi, capo stazione nelle ferrovie, lire 1584.

A carico dello Stato, lire 563,55.

A carico delle Ferrovie Mediterranee, lire 1020,45.

Civera Matilde, ved. di Mariano Matteo, indennità, lire 1500.

Della Mura Domenico, capo lavorante d'artiglieria, lire 798.

Canciani Caterina, ved. di Rebellini Francesco, lire 491,33.

Ruiz Chiara, ved. di Marini Pietro, lire 580,50.

Stecconi Pietro, guardia carceraria, indennità, lire 641.

Piazza Salvatore, giudice di tribunale, lire 3360.

Friscia Giuseppe, direttore di ginnasio, lire 2622.

Pozzi Teresa, ved. di Mercuri Antonio, indennità, lire 1191.

Iacono Francesco, ufficiale d'ordine nelle Prefetture, lire 1760.

Tajani Elisabetta, ved. di Tajani Matteo, lire 906,66.

Ballestrazzi Cecilia, ved. di Bertocchi Maurizio, indennità, lire 1906.

Buonajuto Margherita, ved. di Buonajuto Pasquale, lire 320.

Bruzzesi Emilia, figlia di Giuseppe, lire 430.

Papi M. Concetta, ved. di Recchi Bernardino, lire 586,63.

Simi Palmira, operaia nelle manifatture tabacchi, lire 252.

Esposito Valeria, ved. di Dati Vincenzo, lire 180.

Devoto Anna, ved. di Molis-Carboni Gaetano, indennità, lire 4000.

Cecconi Olimpia, ved. di Martello Luigi, lire 811,66.

Senestro Giovanni, lavorante d'artiglieria, lire 800.

Gori Gio. Batta, soldato, lire 300.

Gennari Luigi, brigadiere capo delle guardie municipali di Piacenza lire 1098,13.

A carico dello Stato, lire 27,76.

A carico del fondo depositi com.vi parmensi, lire 98,03.

A carico del municipio di Piacenza, lire 972,34.

Gallizia Antonio, soldato, lire 300.

Con deliberazioni del 27 aprile 1892:

Garacà Marianna, ved. di Randone Vincenzo, lire 240.

A carico dello Stato, lire 176,79.

A carico dell'Archivio notarile di Siracusa, lire 63,21.

Lori Teresa, ved. di Pariso Achille, lire 696,33.

Gori Goro detto Gregorio, segretario alla Corte dei conti, lire 2400.

Palazzi Teresa, ved. di Carati Angelo, lire 626,33.

Biffi Carlo, vice segretario di ragioneria nelle Intendenze, lire 2116.

Latoni Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, lire 5600.

Lai Cristina, ved. di Lai Enrico, indennità, lire 4061.

Bandaccheri o Bandaccari Ermelinda, ved. di Savini Giuseppe, lire 256.

Bertinaria Francesco, professore di Università, lire 4973.

Tavera Antonio, orfano di Giovanni, lire 180.

Lechener Teresa, ved. di Canali Giovanni, lire 297,66.

Radicella Marianna, ved. di Mirone Giovanni, lire 1861,33.

Lavagnino Francesca, ved. di Basso Agostino, lire 2408.

Gulli Carmela, ved. di La Manna Pietro, lire 927,66.

Marchi Assunta, ved. di Grandi Edoardo, lire 295,33.

Agati Mª Cherubina, ved. di Celani Emilio, lire 457,33.

Marsiglia Maria, ved. di Martucci Raffaele, lire 741.

Frati Ferdinando, guardia scelta di finanza, lire 700.

Comila Luigi, maresciallo di finanza, lire 850.

Bertoni Luigi, custode nel R. Istituto di belle arti in Firenze, lire 1044.

Vandelli Giuseppa, ved. di Barbieri Bruno, lire 586,66.

Marcon Maria, ved. di Rebaschi Luigi, indennità, lire 534.

Forcellini Vincenzo, fabbro nello stabilimento d'Agordo, lire 332,61.

Nardecchia Felice, vedova di Espositi o Esposti Lorenzo, lire 333,33.

A carico dello Stato, lire 190,82.

A carico del comune di Roma, lire 142,51.

Bianchetti Virginia, vedova di Poma Giusto, lire 1675.

Cosentino Giuseppe, cancelliere di pretura, lire 1417.

Napolitano Ferdinando, maresciallo di finanza, lire 925,23

Tonarelli Maria, vedova di Corsi Angelo, lire 674,33.

Mela o Meli Adelaide, vedova di Chimenti Luigi, Chimenti Angela figlia del suddetto, lire 141,87.

Sciabba Orazio (eredi di), portalettere, lire 780 (novembre 1889 a tutto 12 marzo 1890.

Pianese Elisabetta, vedova di Barba Pasquale, lire 583,33.

Galletti Virginia, vedova di Pacini Luigi, lire 1031.

Catenacci Annibale, portalettere, lire 900.

Gianneschi Zenobia, vedova di Ottieri Della Ciaja Giuseppe, lire 708,33.

Cizza Quaresima Eugenio, brigadiere di finanza, lire 300.
Curcio Pietro, guardia scelta di città, lire 575.
Ciribelli Lucia, vedova di Gotti Pietro, lire 300.
Migone Assunta, vedova di Mignone Sebastiano, lire 1233,33.
Damian Elvira, orfana di Pietro, lire 241,66.
Barbero Maria, vedova di Danesio o Danesy Giuseppe, indennità, lire 4366.
Vicentini Letizia, vedova di Mariani Giuseppe, lire 688,66.
Repattà Adelaide, vedova di Cuttica Eugenio, lire 592.
Mariotti Emma, Silvio, Guido, Romilda, Maria ed Enrichetto orfani di Giovanni, lire 1170.
Sorbo Teresa, vedova di Palumbo Luigi, lire 668,33.
Silvestri Virginia, vedova di Rigamonti Bonifacio, lire 175.
Picciocchi Pietro, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Moretti Luigi, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Cosola Demetrio, orfano di Diomede, lire 239,50.
Bencini degli Innocenti Giusto o Giustino, capo squadra telegrafico, lire 1083.
Campanini Maria Carolina, vedova di Moroni Luigi, lire 628,66.
Merlo Giovanni, sottotenente nei carabinieri, lire 1305.
Piovano Gio. Antonio, maggiore, lire 3520.
De Giorgis Pietro, capitano di fanteria, lire 2195.
Foggia Aurelio, Carlo e Cesira Speranza, orfani di Giacomo lire 200.
Girono Egidio, capitano contabile, lire 2109.
Giacometto Pietro, furier maggiore, lire 660.
Prinzivalli Tommaso, maggiore contabile, lire 3520.
Soldani Teresa, ved. di Della Croce Pietro, lire 157,33.
Visoli Luigi, brigadiere postale, lire 1078.
Vedani Rachele, ved. di Pastori Carlo, lire 1200.
Giuria Elvira, ved. di Del Gamba Piero, lire 833,33.
Apicella Gaetano, guardia di città, lire 275.
Queirolo Michele, operaio d'artiglieria, lire 350.
Riccardi Severina, ved. di Gambetti Giovanni, lire 441.
Scovazzo Rosalia, ved. di Pizzera Vincenzo, lire 647,19.
Borgondo Grisante, furier maggiore, lire 584.
Valentino Filomena, ved. di Tuosto Salvatore, lire 96.
Gelmetti Angelo, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Zaccone Annibale, tenente di fanteria, lire 1588.
Assum Giacomo, capo deposito nelle ferrovie, lire 2966.

A carico dello Stato, lire 670,01.

A carico delle ferrovie Adriatiche, lire 2295,99.

Sammarco Salvatore, agente di custodia, lire 567.
Iovi Roberto, sottotenente nei carabinieri lire 1305.
De Tone Luigia, ved. di Naccari Achille, indennità, lire 2666.
Di Franco Annunziata, visitatrice nelle manifatture tabacchi, lire 495.
Cortese Pasquale, maresciallo di finanza, lire 936,67.
Moschetti Angelica, ved. di Vittori Luigi, Vittori M. Teresa e Giulia figlie del suddetto, lire 1612,50.
Rossi Teresa, bidella nelle scuole elementari, lire 0,51 851|1000 al giorno.
Di Scanno Vincenzo, delegato di P. S, lire 2144.
De Simone o Di Simone Anna, vedova di Ceraso Achille, lire 266,66.
Nicolotti Angelo, soldato, lire 300.
Venturini Maria, ved. di Ciardi Luigi, indennità, lire 3500.
Capellini Carolina, ved. di Franceschetti Angelo, lire 400.
Catarino M.ª Luisa, ved. di Illiano Gabriele, lire 90.
Toschi Vincenzo, custode idraulico, lire 693.
Minutelli Oreste, ufficiale postale, lire 2153.
Lampugnani Giosia, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Corsato Catterino, brigadiere nei carabinieri, lire 672.
Guidi M.ª Giuseppa ved. di Donati Biagio, lire 322,50.
Ravanetti Giuseppe, sotto brigadiere delle guardie di città, lire 600.
Esposto Mattia, brigadiere di finanza, lire 900.
Pellini Antonio, guardia carceraria, lire 755.
Materassi Luigi, capo squadra telegrafico, lire 1100.
Rinaldi Luigi, segretario amministrativo nelle Intendenze, lire 2250.
Simonetti Giuseppe, professore di ginnasio, lire 1047.
Pierantoni Antonietta, ved. di Morelli Alessandro, indennità, lire 5111.
Gibertini Luigi, maggiore, lire 3150.
Randanini Primo, capo sezione di ragioneria nell'Amministrazione del fondo culto, lire 3025.

A carico dello Stato, lire 15,98.

A carico dell'Amministrazione fondo culto, lire 3009,02.

Baccari Enrichetta, ved. di Curti Filippo, lire 273,34.
Mari M.ª Doralice, ved. di Malinverni Carlo, lire 500.
Mereu Antonio, furier maggiore, lire 600.
Doria Orietta, ved. di Satta Giacomo, lire 470.
De Robertis Paolo, orfano di Beniamino, lire 668,33.
Fantasia Teodoro, marinaro di porto, lire 624.
Dinelli Clementina, ved. di Padaun Francesco, lire 768.
Costa Enrico, capitano di fanteria, lire 2208.
Crivelli Visconti Antonio, colonnello, lire 4800.
Roullet o Roulet Lorenzo, capitano contabile, lire 3182.
Basilico Virginia, ved. di Galbiati Luigi, lire 316.
Donzi Giuseppe, brigadiere nei carabinieri, lire 690.
Zanotti Orazio, tenente di cavalleria, lire 666 per anni sette.
Donini Ulisse, capitano contabile, lire 2109.
Pellizzari Giacomo, casermiere del genio, lire 405.
Mercurio Alberto, commissario nella R. marina, lire 666 per anni 8 e mesi 6.
Balzano Maddalena, figlia d'Isidoro, lire 25,50.
Esposto detta Catenacci Adelaide, ved. di Bonaldo Nicolò, lire 133,33.
De Luca M.ª Carmela, ved. di Gallinaro Antonio, lire 150.
Coppero Vincenzo, maresciallo di finanza, lire 980.
Savio Cesare, guardia scelta di città, lire 575.
Sacconi Paolo, guardia scelta di città, lire 920.
Sala Annibale, tenente di fanteria, lire 1936.
Benini Paolo, capitano di fanteria, lire 3004.
Ajolfi Leopoldo, furier maggiore, lire 904,80.
Spadari Daniele, soldato, lire 321.
Muzio M.ª Cristina, ved. di Sturla Angelo, lire 1066,66.
Campi Girolamo, capo operaio d'artiglieria, lire 840.
Gherlone Ettore, orfano di Enrico, lire 190.
Vedovato Maria, ved. di Bagarello Sante, indennità, lire 1200.
Pellegri Ginevra, ved. di Bonacina Innocente, lire 122,33.
Pampuro Pietro, lavorante del genio militare, lire 540.
Bianchi Carolina, Giovanni ed Amina, orfani di Achille, lire 300.
De Palo Vito, tenente nei carabinieri, lire 1613.
Adornato Giovanni, applicato provinciale, lire 1824.

A carico dello Stato, lire 380,43.

A carico della provincia di Catania, lire 1443,57.

Esposito Maria, ved. di Gambero Antonio, lire 216,66.
Viganò Maria, ved. di Grumelli Federico, lire 352.
Arvigo Antonio, operaio avventizio di marina, lire 725.
Cigalla o Cigala Francesco, vice cancelliere di tribunale, lire 1936.
Coja Maria Giovanna, vedova di Biasiucci o Biasucci Francesco, indennità, lire 1650.
Garoni o Garrone Pietro, archivista nella Amministrazione provinciale, lire 2125.
Magnani Francesco, soldato, lire 300.
Destrino Calogero, soldato, lire 675.
Donadoni Francesco, ufficiale d'ordine nelle Intendenze, indennità, lire 3795.
Banchetti Marcolini Stefania, vedova di Bruni Antonio, indennità, lire 5446.
Peracca Luigi, tenente colonnello medico, lire 4240.
Di Matteo Filomena, vedova di Di Virgilio Carlo, 297.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 23

delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia

fino al dì 11 di giugno 1892

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Affezione morvofarcinosa: 1 a Borghetto Lodigiano (abbattuto).

Brescia — Tifo petecchiale dei suini: 3 letali, a Brescia.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Brescia.

Cremona — Febbre aftosa: 4 a Soncino.

Mantova — Tifo petecchiale dei suini: 2 letali a Poggiorusco.
Carbonchio essenziale: 3 letali a Poggiorusco e Sermide.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Grezzana.

Treviso — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Vittorio.

Padova — Affezione morvofarcinosa: 1 a Padova (abbattuto).

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 1 letale a Novellara.

Modena — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Mirandola.
Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a S. Felice.
Febbre aftosa: 16 bovini, in 2 stalle, a Spilamberto.

Bologna — Id.: 5 bovini, ad Argelato ed Imola.
Tifo petecchiale dei suini: 9 letali, ad Anzola, Castelfranco S. Giorgio.

Ravenna — Febbre aftosa: 11 bovini in 2 stalle, a Faenza.

Forlì — Carbonchio essenziale: 1 suino, morto, a Gatteo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio sintomatico: 10 suini e 10 ovini, a Città di Castello.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Febbre aftosa: 5 bovini, a Montecompatri.
Affezione morvofarcinosa: 5, a Roma (abbattuti).
Scabbie degli asini: 250, a Tolfa.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Foggia — Tifo petecchiale dei suini: 2 letali, a Deliceto.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Benevento — Affezione morvofarcinosa: 1, a Montesarchio.

Cosenza — Carbonchio essenziale: 17 ovini, a Cassano.
Agalassia contagiosa degli ovini: 15, a Cassano.

Catanzaro — Febbre aftosa: è comparsa in alcune mandre di bovini, a Guardavalle e Cortale.

REGIONE XI. — Sicilia.

Palermo — Febbre aftosa: 1 stalla.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO dei cittadini deceduti al Perù, durante il primo trimestre dell'anno corrente 1892.

1. Parma Davide fu Nicolò, nato a Chiavari, dimorante a Lima, celibe, commerciante, di anni 39, morto in Lima, ospedale italiano, il 3 gennaio 1891.
2. Tasso Filippo, dimorante a Callao, celibe, commerciante, morto in Callao il 4 gennaio 1891.
3. Novelli Ignazio fu Pasquale, nato a Faenza, dimorante a Lima, ammogliato, commerciante, di anni 48, morto in Lima, ospedale « Due di Maggio, » il 13 gennaio 1891.
4. Volpari Gaetano fu Gaetano, nato a Piacenza, dimorante a Lima, vedovo, cuoco, di anni 55, morto in Lima, ospedale italiano, il 16 gennaio 1891.
5. Maresca Angelo fu Gaetano, nato a Napoli, dimorante a Lima, celibe, sarto, di anni 64, morto in Lima a domicilio, il 17 gennaio 1891.
6. Canessa Agostino, nato a Rapallo, dimorante a Arequipa, celibe, commerciante, cuoco, di anni 50, morto in Arequipa il 17 gennaio 1891.
7. Reale Paolo Aristide, nato a Genova, dimorante a Lima, celibe, commerciante, morto in Lima a domicilio, il 14 febbraio 1891.
8. Prefumo Luigi fu Giovanni, nato a Genova, dimorante a Lima, celibe, capitano marittimo, di anni 66, morto in Lima, ospedale italiano, il 16 febbraio 1891.
9. Besso Alberto fu Bernardo, nato a Castellamonte, dimorante a Lima, celibe, impiegato, di anni 26, morto il 16 febbraio 1891.
10. Castiglione Luigi fu Giuseppe, nato a Castiglione (Chiavari), dimorante a Lima, celibe, impiegato, di anni 32, morto il 18 febbraio 1891.
11. Massolo Giuseppe fu Giuseppe, nato a Borghetto di Vara, dimorante a Lima, vedovo, agricoltore, morto il 20 febbraio 1891.
12. Bontà Filippo fu Giuseppe, nato a Rapallo, dimorante a Cerro di Pasco, ammogliato, commerciante, di anni 50, morto il 2 dicembre 1891, avutone avviso il 1° marzo 1892.
13. Cossio Luigi, nato a S. Giuliano (Alessandria), dimorante a Panamà, morto il 18 gennaio 1892, avutone avviso il 27 febbraio 1892.
14. Spotorno Paolo, nato in Liguria, dimorante a Lima, celibe, commerciante, di anni 30, morto di asfissia a domicilio, il 9 marzo 1892.
15. Cevasco Giuseppe, nato in Liguria, dimorante a Lima, ammogliato, commerciante, di anni 66, morto di asfissia a domicilio, il 9 marzo 1892.
16. Balestrini Carlo di Giovanni, dimorante a Lima, celibe, cocchiere, di anni 37, morto a Lima, ospedale italiano, il 22 marzo 1892.
17. Questa Enrico di Domenico, nato a Chiavari, dimorante a Cerro di Pasco, celibe, commerciante, di anni 48, morto il 28 gennaio 1892, avutone avviso il 21 marzo 1892.
18. Guglielminotto G. B. fu Giov. Batta, nato a Cosilla (Biella), dimorante in Ambo, ammogliato, commerciante, di anni 42, morto il 4 marzo 1892.
19. Matta Domenico fu Raffaele, nato a Chivasso, dimorante a Lima, ammogliato, commerciante, di anni 52, morto in Lima a domicilio, il 29 marzo 1892.
20. Parodi Ignazio, nato a Genova, dimorante a Lima, ammogliato, commerciante, di anni 43, morto in Lima a domicilio, il 29 marzo 1892.
21. Garbarino Nicolò, nato a Sestri Levante, dimorante a Lima, ammogliato, commerciante, di anni 50, morto in Lima a domicilio, il 30 marzo 1892.

Lima, 31 marzo 1892.

Visto:
Il R. V. Console reggente
G. M. LECCA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

Elenco *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella seconda quindicina del mese di* **maggio** *1892*.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2375	Paschetta Emanuele fu Domenico, a Mondovì-Breo (Cuneo).	19 aprile 1892	Etichetta rettangolare con impronta litografica dorata. In alto della etichetta si legge *Casa fondata nell'anno 1841*, indi in posizione arcuata *Caramelle Reali* preparate *con metodo speciale*, brevettate dal R. G. I.ᵐᵒ. In mezzo all'etichetta stanno i ritratti a mezzo busto dei sovrani d'Italia; sottostanno ai due ritratti i due stemmi, del Regno d'Italia a sinistra e della città di Mondovì a destra Sotto a questi stemmi vi è un nastro destinato a portare il nome del frutto che servì a fabbricare la singola caramella. In fondo all'etichetta in un piccolo rettangolo si leggono le parole: *Le caramelle reali Umberto I° essendo di fabbricazione privilegiata, verranno puniti a termine di legge coloro che ne tentassero l'illecita fabbricazione.* Lateralmente all'etichetta leggonsi le seguenti scritte, a sinistra: *Confetteria in Mondovì-Breo, Premiata a 20 esposizioni estere e nazionali*: a destra *E. Paschetta confettiere Successore A. Salomone, provveditore di S. M. il Re d'Italia.* Termina l'impronta tanto a destra quanto a sinistra la parola *Premiate da S. M. Umberto I°.* Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere le caramelle di sua fabbricazione, dette *Caramelle Reali*, adoperandolo su cartoni in *glacé* a mano e colorato, il quale servirà ad involgere il prodotto.
2387	Ditta M. C. Traub, a Basilea (Svizzera).	16 maggio 1892	La parola *Electrogen.* Questo marchio, già usato legalmente in Svizzera dalla richiedente per contraddistinguere un prodotto chimico che serve ad alimentare le pile elettriche e simili, prodotto di cui essa fa commercio, sarà usato allo stesso scopo in Italia, applicandolo quale etichetta, timbro o in altro modo opportuno sulle scatole, boccette ecc., che contengono il prodotto e riproducendolo sulle carte di commercio.
2383	Ditta Heinrich Franck Söhne, a Milano.	2? id. »	Etichetta quadrilatera stampata a caratteri neri su carta bianca. In testa porta le parole: *Vero caffè cicoria* disposte a guisa di arco; nel mezzo è disegnato un molinello da caffè portante la parola *Franck*. Sulla base ove è posto il molinello si leggono le parole: *marca registrata;* e lateralmente al molinello stanno le lettere *H* a sinistra; *F* a destra: al disotto leggesi il *fac-simile* della firma *Heinrich Franck Söhne, Milano Ludwigsburg* su due linee Il tutto compreso entro una cornice rettangolare formata da due filetti neri. Al disotto e fuori del quadrilatero sta la scritta: *Preghiamo di badare bene alla nostra marca e firma perchè imitata da molte fabbriche.* Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere il caffè di cicoria di sua fabbricazione, applicandolo sopra i pacchi di varie dimensioni, nei quali lo pone in commercio.

Roma, addì 7 giugno 1892

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. Fadiga.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 13 corrente, in Terralba, provincia di Cagliari, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo al servizio del pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 15 giugno 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che, in relazione all'art. 24 della legge 23 luglio 1881 n. 333 (serie 3ª), nel giorno 1º luglio p. v., alle ore nove antimeridiane, in una delle sale a pianterreno di questa Direzione Generale, nella sua sede in Roma, via Goito (palazzo dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro) con accesso al pubblico, si procederà alla quarta annuale estrazione a sorte delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, create colla legge 11 agosto 1870 n. 5784, ed emesse in virtù del Reale decreto 14 agosto 1870 n. 5794, alienate posteriormente alla predetta legge 23 luglio 1881, costituenti la 2ª categoria, ammortizzabili anche per sorteggio annuale in forza della legge 19 giugno 1888 n. 5452, sullo stato di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio 1888-89.

La quota d'ammortamento fissata per l'anno 1892 ammonta a	L.	5,477,200
dalle quali devesi dedurre il capitale delle obbligazioni, pure di 2ª categoria, introitate in pagamento di beni dal 1º aprile 1891 al 31 marzo 1892, che ammonta a .	»	387,700
per cui si residua a	L.	5,089,500
alla quale somma devesi aggiungere l'importo capitale di tredici obbligazioni comprese nella 3ª estrazione e riconosciute già ammortizzate in	»	13,000
Totale della quota d'ammortizzarsi in via di estrazione a sorte il 1º luglio 1892	L.	5,102,500

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte.

Roma, 15 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso.

(2ª pubblicazione)

È stato presentato (per traslazione) il certificato 5 0[0 N. 776297 per la rendita di lire 100, al nome di Ferlinghetti Giuseppe di Giovanni, domiciliato in Brescia, vincolato d'usufrutto in favore di *Signoria Barbera*. Su questo certificato esiste una dichiarazione irregolare di cessione per attergato, in data 30 giugno 1891, in cui il nome del primo cessionario venne con mezzo chimico cassato, sostituendovi il nome di Comensoli Vincenzo, a favore del quale venne rinnovata la cessione con dichiarazione successiva del 2 maggio 1892.

Essendo quindi possibile, che con tale alterazione nell'anzidetta dichiarazione si pregiudichino gl'interessi dei terzi.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla traslazione richiesta, e si farà la consegna del nuovo certificato al nominato sig. Comensoli Vincenzo di Giacomo.

Roma, il 2 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: Numero 24812 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 270, al nome di Salle Francesco, Giuseppe ed Angelina fu Claudio, domiciliati in Cesena Torinese (Susa), minori, sotto l'amministrazione della loro madre Gazella Malvina vedova Salle, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salle Pietro-Francesco, Giuseppe-Filippo ed Angelina-Pierina fu Claudio . . . ., ecc. . . . . ., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: Num. 92647 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di *Monti* Domenica, Rosalia, e Giovanni fu Francesco, minori sotto la legittima amministrazione della madre Giovanna Schiavo, domiciliati in Terranova di Sicilia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Monte* Domenica, Rosalia e Giovanni fu Francesco, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1º giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 924173 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 340, al nome di Gadda Oreste, Vittorio, Edvige ed Umberto di Marco, minori sotto la legittima amministrazione del padre, domiciliati in Milano, con vincolo d'usufrutto, a favore di Gadda Marco fu Gaspare;

N. 924172 per l'annua rendita di lire 205, a favore degli stessi, libera, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gadda Oreste, Giuseppe-Romolo-Vittorio, Edvige ed Umberto di Marco, minori, sotto la legittima amministrazione del padre, domiciliati in Milano, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1º giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 100, cioè: N. 829785 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 100, al nome di Cerutti Caterina fu Natale, minore sotto la tutela di Bollani Carlo, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cerutti Caterina fu Giuseppe Natale, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 maggio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

Reale Accademia Filarmonica Romana

Programma di concorso nazionale

La R. Accademia Filarmonica Romana, incaricata per decreto ministeriale dell'esecuzione della *messa di requiem*, che si celebrà annualmente al Pantheon per i solenni funerali di *Vittorio Emanuele II* indice fra i compositori di musica italiani un concorso per la messa che si dovrà eseguire nel gennaio 1893. Il concorso è regolato dalle seguenti norme:

1. La messa, inedita nè mai eseguita, dovrà essere scritta per coro a due voci (tenori e bassi) con accompagnamento di orchestra, od a quattro voci (soprani, contralti, tenori e bassi) senza accompagnamento. Nell'un caso e nell'altro la messa deve essere senza « a soli ».

2. Il concorrente dovrà far pervenire non più tardi del 30 settembre p. v. alle ore 6 pom. alla segreteria dell'Accademia l'intera partizione della messa accompagnata dalla riduzione per canto e pianoforte, ritirandone ricevuta.

3. Le composizioni presentate al concorso non porteranno il nome dell'autore, ma saranno distinte con un motto ripetuto su di una busta suggellata, entro la quale saranno registrati il nome, cognome, il luogo di nascita e di dimora del concorrente.

4. La busta relativa alla composizione prescelta sarà la sola aperta, le altre, risoluto il concorso, saranno restituite suggellate insieme alle relative composizioni, contro presentazione della ricevuta, di cui all'art. 2.

5. Il concorrente prescelto deve fornire, scritte intelligibilmente tutte le parti vocali nel termine di giorni 15 e le istrumentali nel termine di giorni 30 dalla data di notifica.

6. Tutte le suddette parti resteranno di proprietà dell'Accademia, che a tale scopo corrisponderà al concorrente prescelto la somma di lire 200.

7. La messa sarà eseguita al Pantheon per cura dell'Accademia, la quale si riserva di stabilire tutte le modalità inerenti alle prove ed alla esecuzione.

8. La direzione artistica dell'Accademia si riserva la nomina del direttore dell'esecuzione. Ove la scelta cadesse sull'autore della messa, questi non potrà declinare l'incarico.

9. La R. Accademia potrà in seguito eseguire quando il voglia la suddetta messa, senza che possa pretendersi alcun compenso dall'autore, al quale però fuori dell'Accademia rimane intatta la proprietà artistica.

10. Una Commissione artistica, nominata dal Consiglio accademico, deciderà inappellabilmente del concorso. Qualora la Commissione non credesse di scegliere nessuna delle messe presentate, il concorso s'intenderà nullo.

11. La R. Accademia non assume assolutamente nessun impegno verso i concorrenti oltre quelli esposti nel presente programma.

Roma, 1° giugno 1892.

Il presidente
E. di SAN MARTINO.

Il segretario
GINO BASEVI.

Il direttore artistico
RAFFAELE TERZIANI

REGIO ISTITUTO DEI SORDOMUTI IN TORINO

È aperto il concorso ad un posto di allievo od allieva interna di nomina governativa, pel quale deve presentarsi al Rettore dell'Istituto, via Assarotti n. 12, entro trenta giorni dalla data di questo avviso, regolare istanza munita di documenti comprovanti:

1. Sordomutezza ed origini di essa;
2. Età non minore di otto anni, nè maggiore di dodici;
3. Vajuolo sofferto, od avuta vaccinazione, buono stato di salute e costituzione fisica non difettosa;
4. Idoneità sufficiente all'istruzione;
5. Situazione di famiglia.

Le condizioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4, devono comprovarsi con certificato medico.

Torino, addì 12 giugno 1892.

Il presidente della direzione
E. MOTTURA.

N. 11368 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 23 luglio 1881 n. 333, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione di Strade provinciali designate nelle Tabelle allegatevi e nelle quali sotto la lettera al n. 81 è classificata la strada Frosinone-Gaeta;

Veduto risultare dagli atti che fu adempito alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione nonchè degli elenchi degli stabili da espropriarsi in territorio di Vallecorsa, senza che siansi presentate osservazioni ed opposizioni;

Veduti i processi verbali delle indennità concordate con le ditte nominate nell'elenco seguente per i territori da occuparsi per la costruzione del tronco Osteria di Castro all'abitato di Vallecorsa;

Veduto il decreto prefettizio 23 dicembre 1891 n. 10059, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 11 marzo 1892 coi nn. 20400, 20401, 20402, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Veduta la circolare del Ministero dei lavori pubblici 9 settembre 1885 n. 8571|6555:

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Vallecorsa, notificato ai proprietari interessati, alle Amministrazioni dei lavori pubblici, e della Provincia nonchè all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Frosinone per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Vallecorsa provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 5 aprile 1892.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Segretario: TORRONI.

ELENCO DESCRITTIVO
degli stabili di cui si autorizza l'occupazione

1. Nardi Maria fu Angelo in Tani Mariano fu Gregorio, domiciliati in Ferentino.

Oliveto in territorio di Vallecorsa, vocabolo La Maceria, distinto al catasto col nn. 455[2 e 455[1 di mappa, sez. 4ª

Oliveto vocabolo Campo Gagliardo, distinto al catasto col n. 1891 di mappa, e Bosco vocabolo Morleta, al catasto col num. 418 della mappa di Vallecorsa, sez. 3ª.

Superficie in m. q. da occuparsi 3948,03.

Indennità stabilita L. 1200.

2. Nardi Maria fu Angelo, in Tani Mariano fu Gregorio, domiciliati in Ferentino.

Oliveto in territorio di Vallecorsa, vocabolo S. Bernardino, distinto a catasto col nn. 1712[2, 1759[1 e 1790 della mappa di Vallecorsa, sez. 3ª.

Superficie in m. q. da occuparsi 3217,10.

Indennità stabilita L. 1000.

3. Ricci Pasquale e Pietro fu Angelo, domiciliato in Ferentino.

Terreno seminativo olivato in territorio di Vallecorsa, vocabolo Fordilico, distinto a catasto col nn. 1586 e 1587 della mappa di Vallecorsa, sez. 3ª.

Superficie in m. q. da occuparsi 90.

Indennità stabilita L. 20.

Totale della superficie in m. q. da occuparsi 7255,13.

Totale dell'indennità stabilita lire 2220.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza a tutti i comandanti della forza pubblica di concorrervi con essa quando siano legalmente richiesti.

IL PREFETTO.

Registrato a Frosinone il 10 aprile 1892, al num. 580 del vol. 26, mod. 1, atti pubblici.

Esatte lire centosei e cent. ottanta (L. 106,80).

IL RICEVITORE.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 15 giugno 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	3[4 coperto	—	25 5	16 5
Domodossola	coperto	—	23 5	13 8
Milano	coperto	—	30 7	19 7
Verona	coperto	—	29 2	21 0
Venezia	3[4 coperto	legg. mosso	28 1	21 3
Torino	coperto	—	26 0	17 0
Alessandria	3[4 coperto	—	29 0	19 3
Parma	3[4 coperto	—	30 3	19 1
Modena	3[4 coperto	—	30 0	19 2
Genova	coperto	mosso	25 3	20 3
Forlì	1[2 coperto	—	28 8	21 8
Pesaro	3[4 coperto	calmo	26 9	19 7
Porto Maurizio	coperto	mosso	25 8	20 1
Firenze	3[4 coperto	—	31 8	20 2
Urbino	coperto	—	28 5	17 7
Ancona	3[4 coperto	calmo	27 8	21 3
Livorno	3[4 coperto	mosso	28 4	19 8
Perugia	1[2 coperto	—	29 8	17 4
Camerino	1[4 coperto	—	27 6	16 7
Chieti	coperto	—	23 6	16 4
Aquila	1[4 coperto	—	28 5	17 0
Roma	q. coperto	—	30 5	21 2
Agnone	1[2 coperto	—	26 8	16 2
Foggia	caliginoso	—	35 9	20 5
Bari	1[4 coperto	calmo	30 5	20 1
Napoli	sereno	calmo	28 0	19 9
Potenza	1[4 coperto	—	26 6	17 0
Lecce	sereno	—	32 0	17 8
Cosenza	1[4 coperto	—	30 6	16 0
Cagliari	piovoso	calmo	30 0	14 7
Reggio Calabria	1[4 coperto	mosso	27 3	19 0
Palermo	3[4 coperto	calmo	31 3	15 3
Catania	sereno	calmo	29 2	18 9
Caltanissetta	sereno	—	29 0	17 0
Siracusa	sereno	calmo	29 5	17 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 15 giugno 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758,2
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 65
Vento a mezzodì . . . . . . Sud forte.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 27°,5. Minimo = 21°,2.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 15 giugno 1892.

In Europa pressione elevata a Nordovest: Irlanda 768, bassa in Russia, Pietroburgo 748.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito in generale, fino a 3 mm. al Nord e Centro; piogge con qualche temporale al Nord; venti freschi meridionali al Centro.

Temperatura quasi stazionaria.

Stamane: cielo coperto o nuvoloso al Nord e Centro ed in Sardegna; poco nuvoloso o sereno altrove.

Venti freschi meridionali nel Tirreno e canale d'Otranto, deboli altrove.

Barometro 755 Torino; 758 Roma; 761 Siracusa.

Mare mosso nel Tirreno.

Probabilità: venti freschi settentrionali al Nord; deboli meridionali sull'Italia inferiore, cielo vario o nebbioso con qualche temporale specialmente al Nord; temperatura sempre elevata al Sud.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 giugno 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	23 7	14 4
Domodossola	coperto	—	20 4	12 5
Milano	coperto	—	27 2	16 6
Verona	coperto	—	26 1	16 8
Venezia	3|4 coperto	calmo	26 8	16 8
Torino	coperto	—	24 6	15 2
Alessandria	3|4 coperto	—	26 2	15 5
Parma	piovoso	—	25 0	15 3
Modena	3|4 coperto	—	27 2	16 1
Genova	coperto	legg. mosso	23 0	17 2
Forlì	3|4 coperto	—	30 0	18 6
Pesaro	3|4 coperto	calmo	28 6	15 7
Porto Maurizio	1|2 coperto	agitato	25 3	16 0
Firenze	1|2 coperto	—	29 2	14 4
Urbino	coperto	—	26 7	13 2
Ancona	1|2 coperto	—	26 3	18 0
Livorno	3|4 coperto	mosso	26 0	15 5
Perugia	3|4 coperto	—	25 3	16 1
Camerino	3|4 coperto	—	24 3	15 4
Chieti	coperto	—	27 8	16 0
Aquila	coperto	—	28 7	15 1
Roma	3|4 coperto	—	27 5	20 0
Agnone	1|4 coperto	—	22 1	13 8
Foggia	2|4 coperto	—	31 8	18 0
Bari	1|4 coperto	calmo	27 1	18 2
Napoli	1|2 coperto	calmo	25 6	18 8
Potenza	sereno	—	24 8	15 4
Lecce	1|4 coperto	—	30 6	19 2
Cosenza	1|2 coperto	—	30 4	18 2
Cagliari	1|2 coperto	mosso	30 0	15 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	27 9	20 2
Palermo	coperto	calmo	30 7	17 6
Catania	piovoso	calmo	29 0	20 3
Caltanissetta	sereno	—	28 0	16 0
Siracusa	3|4 coperto	calmo	29 7	20 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 16 giugno 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759 6

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . = 43

Vento a mezzodì . . . . . . Sudovest quasi forte.

Cielo a mezzodì . . . . 1|4 coperto.

Termometro centigrado { Massimo = 27°,3. / Minimo = 20°,0.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 16 giugno 1892.

In Europa pressione a 765 mm. all'estremo occidente ed al Centro della Russia, alquanto bassa dal Nord dell'Italia all'Ungheria, minima 755 Budapest.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito leggermente al Nord e Centro; pioggie e temporali sull'Italia superiore, pioggiarelle in Sicilia; temperatura sensibilmente diminuita al Nord.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto al Nord e Centro, vario altrove; venti del terzo quadrante freschi al Centro, deboli altrove; barometro a 757 mm. nella valle padana, a 760 a Cagliari, Napoli, Lecce, a 761 in Sicilia.

Mare mosso o agitato lungo la costa dell'alto tirreno ed al Sud dell'Adriatico.

Probabilità: venti freschi del 3° quadrante sull'Italia inferiore, settentrionali all'estremo Nord, cielo sereno o caliginoso al Sud, vario con qualche temporale, specialmente al Nord, temperatura sempre elevata sull'Italia meridionale.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 15 giugno 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato, e di un sunto di petizioni.

Si accordano alcuni congedi

Relazione della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, propone la convalidazione della nomina a senatore del comm. Lazzaro Gagliardo siccome appartenente alla categoria terza, art. 33 dello Statuto.

(Approvato).

Interpellanza del senatore Pierantoni al ministro degli affari esteri intorno al regio decreto relativo agli addetti straordinari di Legazione.

PRESIDENTE, dà la parola al senatore Pierantoni per lo svolgimento della sua interpellanza.

PIERANTONI, rammenta come fino al 29 novembre 1870 non esistessero gli *addetti di Legazione*. Il corpo diplomatico italiano si divideva in inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª e 2ª classe, in consiglieri di Legazione, in segretari di Legazione di 1ª e 2ª classe.

L'on Visconti-Venosta, liberata Roma, introdusse nella diplomazia nazionale gli *addetti di Legazione*.

Il numero di costoro non poteva eccedere la quarta parte di quello complessivo degli ufficiali diplomatici stipendiati (art. 4). L'ammissione era fatta per *esame di concorso*.

Nell'art. 68 era detto:

« Si potranno destinare presso le Legazioni addetti a titolo onorario; il loro numero complessivo non potrà eccedere la metà di quello degli addetti effettivi ».

L'articolo 69 diceva:

« Il servizio prestato non conferisce diritto a percorrere la carriera diplomatica.

« Qualora però abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole e non interrotto servizio all'estero, gli addetti onorari che saranno autorizzati a subire gli esami ed otterranno i sette decimi almeno della totalità dei punti, saranno ammessi a seguire la carriera diplomatica in concorrenza con gli addetti regolarmente nominati dietro l'esame di concorso, computandosi per la loro anzianità la metà del servizio da essi già effettivamente prestato ».

Come ha inteso il Senato, qui fece un po' capolino il favore, perchè il ministro si arbitrò di mandare addetti senza concorso. Però era dichiarato che il servizio prestato non conferiva diritto alla carriera diplomatica. In casi rari, rarissimi, era fatta la possibilità a qualcuno di chiedere l'esame alle seguenti condizioni:

a) di aver 5 anni di lodevole e non interrotto servizio all'estero;

b) di dover sostenere un esame per raccogliere i 7[10 de' punti.

Ragioni politiche dettarono il decreto. Col ritorno di Roma all'Italia molti giovani di antiche famiglie, dall'avito censo, specialmente per l'abolizione del fedecommesso e delle primogeniture si stringevano al nuovo ordine politico Non avevano apparecchio di studi moderni. Potevano con un tirocinio all'estero apparecchiarsi alla vita politica.

Qualche volonteroso poteva provvedersi degli studi necessari.

Il decreto fece cattiva prova. Pochissimi durarono i cinque anni. Qualcuno che rischiò l'esame, si rivelò non apparecchiato, perchè la vita elegante delle capitali, gli usi diplomatici, non consentono severità di studi.

Dopo questo decreto vi furono lievi modifiche Però più tardi vennero fatte importanti e gravissime riforme.

Il ministro Mancini pensò all'ordinamento di una scuola diplomatica e consolare: disegno caldeggiato fin dal 1850, perchè lo stesso esame di concorso non è sufficiente.

In appendice alla relazione sulla legge consolare l'oratore stampò l'antico progetto e il decreto che istituiva la scuola suddetta.

Il ministro Crispi col regolamento 27 febbraio 1890 all'art. 6 fece comandare da Sua Maestà che non si otterrebbe con l'esame di concorso ammissione definitiva, ossia nomina e stipendio, se non dopo un periodo di due anni di prova. Terminati questi due anni di prova il volontario inadatto, sia per intelligenza, sia per salute fisica, sia per condotta, può essere congedato senza che abbia diritto a compensi o indennità.

Con decreto 29 marzo 1888 aveva fatto abrogare gli articoli 68 e 69 del decreto 29 novembre 1870, conservando solamente agli addetti onorari sino allora iscritti il diritto di chiedere gli esami.

Così erano cessati gli addetti onorari. L'Ufficio centrale del Senato, ad iniziativa del relatore, introdusse nel progetto della legge consolare, proponendo sanzioni, che avrebbero reso utile all'apparecchio il collegio asiatico di Napoli.

Il Senato deliberando ancora una volta il disegno di legge sullo « stato degl'impiegati civili » riaffermò il diritto costituzionale « del concorso » come porta d'ingresso agli uffici « titoli di promozione il merito », e la laurea giuridica per le altre carriere, tra le quali al certo sta la diplomazia.

Durante quella discussione l'oratore richiamò l'attenzione del ministro degli affari esteri e dell'Ufficio sulla legge consolare.

Il Senato non creò concessioni di favore, solamente per l'utilità dello Stato deliberò gli articoli 45 e 50 che permettono potersi collocarsi in aspettativa i diplomati i ed i consoli senza perdita dell'anzianità e del decreto rispettivo.

Così stavano le cose.

Pareva imminente la discussione della legge consolare, che fu inscritta lungo tempo all'ordine del giorno.

La discussione fu ritardata e rinviata per la lunga assenza dal Regno del commissario regio, commendatore Malvano, che attendeva con altri ai negoziati per il trattato di commercio prima con la Germania e l'Austria e poi con la Svizzera.

In queste more la *Gazzetta Ufficiale* pubblicò il decreto 3 marzo 1892.

Con l'articolo primo, abrogandosi implicitamente il decreto Crispi 29 marzo 1888, che non è neppure ricordato, si conferisce al ministro degli esteri la potestà di destinare presso le ambasciate e le legazioni « addetti a titolo onorario ».

Tra le condizioni si addimanda il diploma in legge.

Senta il Senato una sanzione nuovissima. « In via di eccezione, quando concorrano particolari ragioni di servizio, quegli aspiranti, che assumono l'obbligo di prestare in America o nell'estremo Oriente il servizio triennale potranno essere dispensati dall'avere un diploma purchè posseggano la licenza liceale od appartengano al regio esercito col grado di ufficiale, purchè con la buona condotta abbiano il possesso in proprio o la libera disposizione di un'annua rendita non inferiore a L. 15,000, e superino favorevolmente l'esame della lingua francese e della inglese o della tedesca ».

In appresso il decreto richiama in parte quello sottoscritto dal Visconti-Venosta salve modificazioni insensibili.

Dichiara il diritto al concorso dopo tre anni; vuole esame di idoneità, ma per quattro sole materie.

Ammette la reiterazione dell'esame per coloro, che fossero riprovati dopo un anno.

Questo decreto è incostituzionale, perchè contrario all'articolo 27 dello statuto, che dichiara tutti i cittadini ammessibili alle « cariche civili e militari, salvo le eccezioni contemplate dalle leggi ». Una legge adunque e non il decreto doveva permettere le eccezioni fatte ai *censiti*, agli sprovvisti di studi.

Il decreto non è accompagnato da relazione al Re, che indichi le ragioni di questo privilegio.

Perciò l'oratore dopo di aver sollevata questione di costituzionalità propone altre due domande. Quali le ragioni del decreto? Quali le utilità? L'oratore non indugia a dire che non gli paiono possibili che sieno permesse certe cose.

Nell'Oriente, ove sono tante diversità di lingue, di costumi, di religione e dove sono in movimento le questioni giurisdizionali, occorrono i migliori e i più istruiti tra i funzionari.

L'America tanto diversa da noi nelle forme di Governo e nei costumi, che offre tanti problemi sociali e giuridici per le colonie commerciali, per l'emigrazione e per le duplici nazionalità sarà l'asilo di addetti alla legazione, che considerati come addetti effettivi, avranno diritto agli stessi onori.

Interrogati sulle nostre leggi da altri individui del Corpo diplomatico dovranno rispondere forse: « io posseggo la licenza liceale (ilarità) ora dovrò studiare come vuole il Governo il diritto internazionale, il pubblico e il privato, il diritto costituzionale comparato, l'economia politica ». Tali studi dovevano precedere la partenza.

Quindi, riservandosi una maggiore dimostrazione della stranezza delle disposizioni del decreto, conchiude invitando l'onorevole ministro a rispondere alle seguenti domande:

Il decreto è costituzionale di fronte all'articolo 27 dello Statuto?

Per quali ragioni fu proposto alla firma sovrana?

Quali utilità reca?

Il Senato e il Governo riconosceranno che l'oratore è acceso dall'amore della alta competenza del potere legislativo e del miglioramento della diplomazia italiana (Bene).

BRIN, ministro degli esteri. Parlerà anzitutto della costituzionalità del regio decreto in questione, giacchè se potesse essere dimostrato che il decreto del 3 marzo non è costituzionale, ogni altra osservazione sarebbe inutile.

Osserva che con tale regio decreto non si fece che un ripristinamento degli addetti onorari istituiti dagli articoli 68 e 69 del decreto 29 novembre 1870.

La materia fu ritoccata da alcuni ministri, prima del decreto abolitivo del 1888.

Così essendo non si può negare la costituzionalità del regio decreto 3 marzo 1892 che ripristinò ciò che solo un regio decreto e non una legge aveva istituito e regi decreti successivi avevano variamente regolato.

Inoltre il regio decreto 3 marzo 1892 fu sottoposto al Consiglio di Stato con una lunga relazione e quell'alto Consesso la approvò, come a sua volta la Corte dei conti, senza riserva, lo registrò.

Rimane così eliminata la questione pregiudiziale circa la costituzionalità del regio decreto 3 marzo 1892.

Crede sia in facoltà del Governo di imporre requisiti speciali per concorrere a taluni impieghi e ciò senza violare alcun articolo dello Statuto.

Lo stesso si è fatto nel caso del regio decreto 3 marzo 1892 e ve ne erano gravi ragioni.

Lo stesso regio decreto del 1888 proposto dall'onorevole Crispi non prescinde dallo esigere requisiti speciali economici per la carriera diplomatica.

Circa la ragione per cui il regio decreto del 3 marzo 1892 manca della relazione al Re, afferma ciò essere derivato dalla lunga relazione

che ne fu fatta al Consiglio di Stato il quale anch'esso decise con dettagliato parere: la relazione al Re potè forse sembrare al ministro suo predecessore, cosa superflua.

Dichiara da ultimo che dovette subito applicare il regio decreto in questione.

Vi era un concorso bandito e cinque erano i concorrenti.

Così essendo, l'oratore, convinto della costituzionalità del regio decreto, credette vi fosse un impegno morale da parte del Governo verso gli aspiranti.

Si tratta di pochi e non di parecchi aspiranti.

Non gli pare che quel regio decreto meritasse tutte le censure e giustificasse tutti i timori dell'onorevole Pierantoni.

Sono addetti onorari, senza paga, che non rappresentano l'Italia, che danno garanzia di vivere con molto decoro.

Trovare molte persone che abbiano 15 mila lire di rendita, checchè ne pensi l'onorevole Pierantoni non è facile (Ilarità).

Per l'avvenire prende l'impegno di studiare con cura la questione per vedere se convenga abolire gli addetti onorari di legazione, oppure modificare le disposizioni del regio decreto 3 marzo 1892.

PIERANTONI, prende atto dell'ultima dichiarazione del ministro che egli non farà alcun ulteriore chiamata di giovani per completare il numero degli addetti previsto e fissato dal regio decreto del 3 marzo.

Protesta contro l'argomentazione che il ministro desunse dal parere del Consiglio di Stato e dalla registrazione della Corte dei conti. Tali pareri e tali registrazioni non possono in nessun caso menomare le libere discussioni delle assemblee politiche.

Confuta talune osservazioni addotte dal ministro per giustificare la costituzionalità del decreto.

Giustifica l'importanza attribuita al decreto medesimo.

Nega che si tratti di un ripristino dello stato legislativo al 1870.

Augura il maggior successo ai giovani che in virtù del decreto del 3 marzo si metteranno a servizio del loro paese.

Spera che la discussione del progetto di legge consolare servirà a proiettare maggior luce anche su questo argomento.

BRIN, ministro degli affari esteri, osserva che egli non volle eludere alcuna responsabilità, tanto più che il regio decreto 3 marzo 1892 non fu proposto da lui ma dal suo predecessore.

Reputa che la questione costituzionale sia estranea al tema della disputa, tanto più quanto il regio decreto del 1870 ebbe 18 anni di vita non turbata.

Se egli citò la Corte dei conti e il Consiglio di Stato lo fece solo per aumentare la presunzione di costituzionalità del regio decreto in questione, non per sfuggire alle argomentazioni dell'interpellante.

Reputa che le questioni di partito di destra e di sinistra siano estranee ad un impegno morale del Governo.

Appunto per non mutare subito un decreto del predecessore, non toccò il decreto 3 marzo 189°.

Ripete che non farà nuovi concorsi prima di aver studiato a fondo la questione.

PIERANTONI spiega perchè abbia accennato al parere del Consiglio di Stato, il quale del resto non fu comunicato al Senato.

Nega nuovamente che il decreto del 3 marzo sia la riproduzione del decreto 29 marzo 1879.

Ripete, che, a suo parere, si sarebbe potuto benissimo sospendere l'applicazione del decreto del 3 marzo.

Non sa vedere la opportunità di mettere a fianco degli addetti effettivi, i quali in parte almeno devono aiutarsi col frutto delle loro fatiche, cioè col loro stipendi, dei giovani molto ricchi i quali nulla debbono al loro ufficio, ma tutto alla dovizia delle loro famiglie.

Spera che col tempo debba in questa materia prevalere se non il decreto soppressivo dell'onor. Crispi almeno un ritorno a disposizioni meno ample di quelle sancite col decreto che ha motivato la interpellanza.

PRESIDENTE dichiara esaurita l'interpellanza del senatore Pierantoni.

Presentazione di progetti di legge.

BRIN, ministro degli affari esteri, presenta i seguenti disegni di legge:

Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 31 dicembre 1892 la convenzione di commercio e navigazione che fosse per conchiudersi colla Spagna;

Provvedimenti per l'applicazione dei nuovi dazi convenzionali sui filati e i tessuti di lino;

Tara degli oli minerali in cassette.

Interpellanza del senatore Rossi Alessandro sulla circolazione monetaria.

ROSSI A. rivolgerà al ministro tre domande, tutte e tre di attualità, e cioè:

1° Quale sarà il pensiero monetario che porterà il Governo italiano alla Conferenza internazionale che si terrà agli Stati Uniti: starà da sè o farà parte della Lega latina?

2° Quali provvedimenti prenderà il Governo sulla circolazione della moneta divisionaria?

3° Il Governo che ha incluso nel suo programma la vendita delle piastre borboniche, insiste nel volere tale vendita?

L'oratore passa a svolgere queste tre domande.

Ricorda dapprima il programma della Conferenza degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti sono preoccupati dalla esuberanza dell'argento.

Alcuni vogliono la coniazione libera, altri vi si oppongono.

Comunque, la Conferenza è una sfida all'Europa.

Delinea la condizione dei vari Stati europei rispetto alla circolazione dell'argento: l'Italia passò dalla circolazione dell'oro al corso forzoso.

Ricorda le discussioni parlamentari testè seguite in Francia sulla Unione latina e accenna alla discussione seguita sul tema nel Senato fra l'oratore e l'onor. Luzzatti.

La sospensione della legge sulle Banche fu insieme una fortuna e una disgrazia se si ricorda che il problema bancario è connesso al sistema monetario.

Passa a svolgere la seconda domanda.

L'esodo dell'argento continua e il problema è gravissimo, per il Governo e per le popolazioni.

È lieto di dichiarare che il ministro attuale è conscio della importanza della questione.

Circa la terza domanda relativa alle piastre borboniche esprime la speranza che non siano vendute.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro del Tesoro, risponderà brevemente alle singole domande del senatore Rossi.

Alla Conferenza internazionale degli Stati Uniti, l'Italia interverrà come vi intervengono quasi tutti gli Stati civili.

Non vi interverrà sotto l'egida di alcuno ma a difesa dei suoi interessi e col pensiero di non turbare l'Unione latina.

Il ribasso del prezzo dell'argento è un fenomeno naturale e di fronte a fenomeni di tale natura poco possono i mezzi artificiali.

Ma non è tuttavia da escludere l'uso di qualche spediente transitorio di efficacia parziale e momentanea.

Riconosce che al mantenimento dell'Unione latina ha maggior interesse la Francia che l'Italia; ma poichè un'interesse l'Italia ve lo ha, non vi è ragione di trascurarlo.

Ammette che l'Unione latina produca a noi qualche danno per la questione degli spezzati d'argento.

Ma il fatto dipende dall'esodo dell'argento che non si sa se resterebbe coll'aumento della coniazione della moneta divisionaria. Anche coll'Unione latina si può ottenere qualche concessione utile.

Il Tesoro italiano anche in questi giorni prese dei provvedimenti pel ritorno di una parte dell'argento che è all'estero e ciò per l'imminenza della campagna serica.

La coniazione fraudolenta di scudi di valore intrinseco di L. 3,60 circolanti per L. 5 non ha legame coll'Unione latina.

Fare grandi riserve di argento e far circolare carta non è rimedio pratico: o la riserva è valore reale e allora tanto vale farla in oro, o è nominale e allora non garantisce.

La troppa emissione di carta fatta fin qui fu nociva.

La questione delle piastre borboniche è piccola.

Esse dapprima erano iscritte pel valore nominale dell'antica mo-

neta borbonica; ma ora furono ridotte al valore reale dell'argento e fu una riduzione logica.

Servirono una volta di riserva per una circolazione eccedente.

Ma tale riserva che non serviva al cambio della carta, non era una riserva.

Il vincolo poi fu tolto per la sua indole affatto fittizia.

Le piastre borboniche non sono state vendute: il venderle è però un'operazione di minima importanza.

Il Tesoro frattanto ha perduto interessi cospicui conservandole.

Sarebbe illogico il prendere impegno di non vendere un capitale inutile.

La denuncia della Unione latina, desiderata dal senatore Rossi deprezzerebbe il valore dell'argento e così crescerebbe l'utilità della vendita delle piastre borboniche.

La vendita graduale delle piastre, fatta a tempo opportuno, può essere un'utilissima operazione.

A sanare i guai della nostra circolazione occorrono due rimedi: un restauro sostanziale della finanza e un aumento di lavoro e di esportazione.

E' lieto di trovarsi concorde coll'onorevole Rossi nella fiducia nell'avvenire del paese. (Bene benissimo)

Senatore MAJORANA-CALATABIANO rileva la dichiarazione del presidente del Consiglio intorno al suo proposito di valersi, secondo il bisogno del Tesoro e l'opportunità, gradualmente delle piastre borboniche.

E osserva che ove, in corrispondenza dello scemamento di un valore in possesso del Tesoro, si ottenesse un miglioramento proporzionale di questo, l'operazione sarebbe giustissima.

Risponderebbe anche meglio al fine se si scemasse proporzionalmente la carta a debito dello Stato.

Facendo diversamente non si apporta danno, ma si realizza una diminuzione nei valori del Tesoro.

Spera peraltro che non si pregiudichi la questione rannodandosi ad un punto del programma del Ministero che non debbe per via di una semplice dichiarazione porsi in atto prima della sua discussione.

ROSSI A. pure non disconoscendo la utilità dei rimedi alla circolazione accennati dal Ministro del Tesoro, reputa che occorrano anche rimedi d'indole tecnica.

Senza mutare le sue idee, prende atto delle precise dichiarazioni del Ministro, lo ringrazia e si dichiara soddisfatto.

Discussione del progetto di legge: « *Concessione una lotteria nazionale a favore dell'Esposizione Italo-Americana in Genova* » (N. 214).

ROSSI ALESSANDRO, relatore, riassume le ragioni affatto speciali per le quali l'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione del progetto di legge, quantunque l'Ufficio centrale sia unanime nel combattere, come principio generale, le concessioni di lotterie.

L'articolo unico del progetto è quindi rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto: « *Facoltà al Governo di applicare la clausola per il regime daziario dei vini inserta nel Trattato coll'Austria-Ungheria* » (N. 213).

ROSSI ALESSANDRO, rivolge al Governo alcune raccomandazion per la efficace esecuzione di questo progetto.

Insiste specialmente onde siano assicurati i mezzi di trasporto per la efficace esportazione.

LAMPERTICO, relatore, spiega perchè nella sua relazione manchi il ragguaglio tra il fiorino e la nostra moneta.

Accenna come la questione di tale ragguaglio si connetta colla riforma monetaria progettata nell'Austria-Ungheria. Spiega particolareggiatamente tale ragguaglio. (Bene).

ROSSI ALESSANDRO, espone a sua volta alcuni schiarimenti sulla questione del ragguaglio monetario.

MAJORANA-CALATABIANO, crede che gli argomenti a favore del progetto di legge siano numerosi ed efficacissimi.

Non consiglia il Governo a chiedere che i dazi si paghino in oro.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. E' lieto che non vi siano oppositori alla legge.

Richiamerà l'attenzione del suo collega dei lavori pubblici sopra raccomandazioni fattegli dal senatore Rossi.

Assicura che si occuperà della questione delle miscele.

LAMPERTICO. relatore. Si limiterà a dare alcuni schiarimenti perchè non vorrebbe suscitare avversari ad una legge che non ne ha.

Esamina le ragioni sulle quali si fondano le speranze di un aumento della esportazione del nostro vino verso l'Austria-Ungheria.

Queste ragioni sono due principalmente: il rinvilio del prezzo del vino presso di noi e la differenza del prodotto del vino nell'Austria-Ungheria.

Conferma quello che fu notato dall'onorevole Majorana, che cioè la clausola della quale oggi si tratta è antica e che solo non fu applicata a motivo che la applicazione ne fu subordinata all'andamento dei negoziati commerciali con altri paesi.

Oggi la Francia si è aggiustata colla Spagna non vi è più ragione di maggior remora.

Senza esagerare le aspettazioni degli effetti della applicazione della clausola crede tuttavia che si debba sperarne bene.

Spiega alcune apparenti anomalie fra le statistiche delle esportazioni italiane e quelle di importazione dell'Austria-Ungheria.

E' lieto che il consenso del Senato si riveli unanime per l'approvazione del progetto.

PRESIDENTE l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è levata alle ore 6.

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 16 giugno 1892.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle 2.30.

COLONNA F., segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Si accordano alcuni congedi.

Comunicazioni.

PRESIDENTE comunica una lettera colla quale il presidente della Camera trasmette un progetto di legge sulla insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della regia marina.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, presenta i seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge elettorale politica;

Vendita di duplicati della biblioteca Vittorio Emanuele.

SAINT-BON, ministro della marina, presenta un progetto di modificazione alla legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi per la regia marina.

Discussione del progetto di legge: *Concessione di una lotteria nazionale alla città di Vittorio* (N. 215).

SORMANI MORETTI condivide i principii e gl'intendimenti generali della relazione.

Deplora la smania festaiuola di molti comuni e dei privati e le spese conseguenti che sono non solo inutili ma grandemente perniciose.

A favore del progetto osserva però che la concessione risponde al rispetto dell'uguaglianza fra i comuni che chiesero lotterie e ne ebbero promessa formale e reiterata del Governo; e che le condizioni peculiari del comune di Vittorio lo rendono meritevoli di speciali riguardi.

Reputa che la relazione dell'Ufficio centrale non abbia colto nel vero quando asserì che nella lotteria la parte migliore spetterà al concessionario.

A tacere che questo è un argomento che deve solo interessare il comune, l'oratore crede che, in fatto, non possa applicarsi alla lotteria di cui si tratta.

Conclude pregando il Senato di dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

FERRARIS L. Osserva che le ragioni generali addotte dalla rela-

zione contro le lotterie sono convincenti; ma che qui è questione di applicazione e, dato tale carattere di praticità, la questione va esaminata in modo affatto speciale.

Bisogna allontanare i Corpi morali dalla facilità di fare spese superflue.

Propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, augurando che nello apprezzare le condizioni eccezionali per cui si possano prendere in considerazione domande di concessioni di lotterie si proceda con la massima severità, passa all'ordine del giorno ».

CANONICO voterà favorevolmente il progetto di legge pure condividendo anch'egli i principî generali espressi nella relazione.

Il suo voto è motivato dai titoli speciali che vanta la città di Vittorio, la quale per soffocare gare regionali affrontò l'attuale disagio economico.

GIOLITTI, ministro dell'interno, pure non essendo amico delle lotterie, crede che il progetto meriti anche il voto del Senato.

Due Ministeri precedenti all'attuale e una iniziativa parlamentare lo appoggiano.

Altrettanto fa il Ministero attuale, pure avendo l'intenzione d'essere molto severo per l'avvenire nella concessione di lotterie.

Accetta l'ordine del giorno Ferraris.

LANCIA DI BROLO, relatore, ringrazia gli onorevoli senatori dell'adesione data allo idee generali della relazione.

Reputa superfluo l'ordine del giorno Ferraris di fronte al fatto che le lotterie ora si concedono per legge e non dal Governo.

Non combatterà con accanimento il progetto; ma osserva che la lotteria al comune di Vittorio diretta nel 1887, non ha importanza poichè allora le concessioni si facevano dal Governo.

Le dichiarazioni posteriori del ministro Colombo lasciano intatta la azione del Parlamento.

Insiste sul fatto che il comune avrà 200,000 lire mentre 800,000 passeranno per le mani del concessionario.

Se lo Stato non perderà nulla, perderanno i contribuenti una somma cospicua di fronte ad un minimo vantaggio pubblico.

Nè i premi saranno un compenso: ciò che si spende per comprare i biglietti è perduto, e ciò che si vince va sciupato.

Molti comuni si trovano nelle condizioni di Vittorio e la concessione sarà un pericoloso precedente.

FERRARIS L., chiarisce i concetti ispiratori del suo ordine del giorno che non contraddice punto alla legislazione attuale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

L'ordine del giorno Ferraris è approvato.

L'articolo unico del disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge « Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria ».

Senza discussione l'articolo unico di questo disegno di legge si rinvia allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella complessiva somma di L. 1,467,000 e di diminuzione di stanziamento per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92 » (N. 229).

MANGILLI ringrazia il ministro dei lavori pubblici dell'impulso che egli sembra risoluto a dare ai lavori della bonifica ferrarese e lo assicura del plauso e della gratitudine eterna delle popolazioni.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, ringrazia l'onorevole Mangilli delle sue parole.

Dimostra come convenga che le bonifiche siano affidate ai privati anzichè fatte dallo Stato.

Accenna ai vantaggi sociali che derivano dalle bonifiche razionalmente fatte. (Benissimo).

BONVICINI vorrebbe che i lavori della Commissione che studia il canale sulla destra del Reno procedessero sollecitamente.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, dà analoghe assicurazioni all'onorevole preopinante.

Rispondendo oggi alla domanda ieri rivoltagli dall'on. Rossi assicura che il Governo ha già provveduto per agevolare i trasporti delle uve e dei vini nella prossima campagna enologica.

ROSSI A. ringrazia. Vorrebbe che anche il servizio di movimento nelle stazioni fosse agevolato.

L'articolo unico di questo disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto di alcuni progetti.

Senza discussione si rinviano allo scrutinio segreto i progetti di legge, ciascuno dei quali consta di un solo articolo, che recano i numeri 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 236, 230, 231, 237, 238, 239, 240 e 241 (Vedi risultato di votazione).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nelle tornate di ieri e d'oggi, avvertendo che i progetti relativi a maggiori spese si voteranno in un'unica coppia di urne come il regolamento consente.

(Le urne rimangono aperte).

Approvazione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1890 91 » (N. 223).

Senza discussione si approvano successivamente i 23 articoli dei quali consta il progetto di legge, che si voterà a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Discussione generale del Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera sottoscritto a Zurigo il 19 aprile 1892 (N. 212).

ROSSI ALESSANDRO rileva le condizioni nelle quali viene in discussione il trattato son la Svizzera dopo che ne sono morti i suoi autori e quando ancora non si conosce il vero sentimento economico della nuova Amministrazione.

Sembragli che il trattato colla Svizzera riveli il pensiero che il nostro ristauro economico ci debba venire dalla merce degl stranieri.

Farà al trattato degli appunti diplomatici e tecnici astenendosi, se gli sarà possibile, dal nominare così il libero scambio come la protezione. (Si ride).

Questo dice perchè i difensori del trattato non s'inquietino.

Del resto, la direzione generale delle gabelle ha già diramato le istruzioni per l'applicazione del trattato; per cui manca proprio ogni motivo di temere per esso.

Conviene nella teoria del presidente del Consiglio che sia da aiutare il nostro movimento di esportazione. Ma cinque mesi di va e vieni attraverso il Gottardo, riportandone sempre nuove esigenze da parte della Svizzera e recandovi ognora nuove concessioni italiane, gli è sembrato un povero spettacolo.

Il trattato gli è parso infelice, ma più infelice gli è sembrata la relazione colla quale il trattato venne presentato.

Fa un parallelo tra la gran levatura e la grande competenza dei negoziatori svizzeri del trattato e gli alti, ma incompetenti impiegati che lo negoziarono per l'Italia.

Rileva il gran peggioramento che il trattato arreca nei nostri rapporti commerciali colla Svizzera, il numero delle voci che furono manomesse, quelle che furono obbligate mentre prima erano libere. Solo 20 voci furono migliorate; 73 furono peggiorate.

Le condizioni da noi specialmente fatte alla Svizzera riguardo ai cotoni ed alle macchine, mentre non ci gioveranno quasi affatto in causa del limitato commercio svizzero, ci arrecheranno un sensibile danno per conseguenza dei nostri commerci più importanti colla Germania e coll'Austria-Ungheria, alle quali siamo legati in virtù della clausola del trattamento della nazione più favorita.

Dice vedersi chiaramente che la relazione ministeriale non è opera nè ministeriale, nè parlamentare, ma di un semplice impiegato. Tanto è timida e remissiva.

In tale relazione si trova perfino le giustificazione delle pretese della Svizzera per causa de' suoi armamenti.

E vi è uno spavento pusillanime di una guerra ai nostri vini e al nostro bestiame.

La nostra tariffa del 1887 ha finito per divenire *le tarif du roi de Prusse.*

Biasima la clausola del trattato per cui fu consentito alla Svizzera di controllare essa di nuovo quello che dovrà essere già stato controllato dal Governo nostro.

Una vera meschinità!

Designa gli svantaggi che il trattato reca ai nostri prodotti agricoli e industriali.

Dimostra che la protezione all'industria cotoniera non si eleva altrimenti dal 24 al 50 per cento come fu falsamente affermato, ma va dall'11 al 13 e non più per cento. Bisogna rettificare questa falsa asserzione se non si vuol che i nostri agricoltor si levino contro l'industria.

Passando all'agricoltura constata che anche essa non fu meglio trattata delle industrie: lo attestano le tariffe degli oli, agrumi, zolfi, burro, ecc.

Si ferma in ispecie sui dazii dei bovini che furono elogiati dall'ufficio centrale.

I dazii sulle vacche e i vitelli hanno sacrificata l'esportazione, nè ci giova la diminuzione pei bovini vecchi che non esportiamo.

Il ministro delle finanze nell'altro ramo del Parlamento affermò che l'opera dei negoziatori fu ostacolata dai libero-cambisti italiani.

All'oratore non pare che le loro voci fossero tali da dover impressionare i negoziatori italiani.

Insiste sulla necessità dell'accordo fra l'agricoltura e l'industria.

Circa il cartello doganale riassume le trattative corse fra l'Italia e la Svizzera, dichiara che le statistiche svizzere dicono che la massima parte dei contrabbandieri sono italiani.

Questo trattato segna un abbassamento enorme su quello precedente.

Deplora che si siano vulnerati gli interessi dell'agricoltura e della industria, che si siano create nuove barriere alla nostra azione.

Occorre preparare nuovi compensi: nella diplomazia economica i meriti economici non si trovano più. (Si ride).

Non è un protezionista ad ogni costo: ci sono altri mezzi per far risorgere l'economia del paese.

Per esempio, le associazioni agricole austro-ungariche chiesero numerosi provvedimenti affatto estranei ai dazi, come scemamenti d'imposte, sussidii alla coltivazione, all'insegnamento superiore, agrario, ecc., ecc.

E' convinto che se il paese lavora, produce ed ha a suo favore la bilancia commerciale, il bilancio finanziario non avrà a temere da qualche milione di *deficit*.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concessione di una lotteria nazionale a favore dell'Esposizione Italo Americana di Genova:

Votanti	108
Favorevoli	86
Contrari	21
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di applicare la clausola per il regime daziario dei vini inserta nel Trattato di commercio coll'Austria Ungheria:

Votanti	109
Favorevoli	96
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Concessione di una lotteria nazionale alla città di Vittorio:

Votanti	107
Favorevoli	63
Contrari	43
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria:

Votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazione delle maggiori spese di lire 35,000 al capitolo n. 20 e L. 37,000 al capitolo n. 23, e della diminuzione di L. 72,000 al capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di maggiori assegnazioni nella complessiva somma di lire 95,000 sui capitoli n. 15 e 19, e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli nn. 11, 12, 16, 17, 25 e 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1891 92;

Imputazione della spesa straordinaria di L. 28,650, occorsa per l'ascensore idraulico al palazzo della Consulta, al conto residui del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1891 92;

Autorizzazione di maggiori assegnazioni nella complessiva somma di L. 1,167,000, e di diminuzione di stanziamento per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 71,134.48 e di corrispondenti diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di maggiori assegnamenti nella complessiva somma di L. 938,997.86 e di corrispondenti diminuzioni di stanziamento su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 584,000 e di diminuzioni di stanziamento per L 132,800 sopra diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 915,472 su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione della spesa di L. 232 705 44 sull'esercizio finanziario 1891 92 per provvedere al saldo delle contabilità relative ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1890-91 e di diminuzioni di stanziamento di competenza 1891-92, su diversi capitoli del bilancio di detto Ministero;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni per L. 157,143 95 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92;

Autorizzazione di trasporti di residui per spese straordinarie tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 473,000 e di diminuzioni di stanziamento per L. 480,000 sui diversi capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 1,358,292 34 e di diminuzioni di stanziamento per lire 1,359,000 su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 105,950 e di corrispondenti diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92-

Approvazione di maggiori assegni e di corrispondenti diminuzioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-92;

Convalidazione di decreti Reali autorizzanti prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1891-92:

Votanti 106
Favorevoli 94
Contrari 11
Astenuto 1

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 e 45).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 15 giugno 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia al tocco e 20 minuti.

SUARDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia, gli onorevoli:

Cappelli, di giorni 3, Jannuzzi, di 3, Alli-Maccarani, di 3, Bortollo, di 3, Delvecchio, di 3, Marazzi, di 3, Ungaro, di 3, Conti, di 3, Pasquali, di 3, Polvere, di 3; Riola, di 3, Armirotti, di 3, Orsini-Baroni, di 3, Ginori, di 3, Balestreri, di 3, Cefaly, di 3, De Seta, di 3, Palberti, di 3, Cadolini, di 3, Della Rocca, di 3, D'Alife, di 3, Rampoldi, di 5, Mirabelli, di 5, Pansini, di 5, Peyrot, di 5, Chiapusso, di 5, Oddone, di 5, Episcopo, di 5, Dalenzano, di 5, Ruggieri, di 5, Parona, di 5, Petronio Francesco, di 5, Pavoncelli, di 5, Simeoni, di 5, Marancà-Antinori, di 5, Caldesi, di 8, Adamoli, di 8, Merzario, di 8, Ambrosoli, di 8, Billia Paolo, di 8, Ferraris Maggiorino, di 8.

Per motivi di salute, gli onorevoli:

D'Arco, di giorni 10, Borromeo, di 10.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

LANZARA, sotto-segretario di Stato delle finanze, risponde ad una interrogazione del deputato Stelluti-Scala « circa il manifesto dissenso tra l'articolo 1° della legge 14 aprile 4892 sulla riscossione delle imposte dirette e l'articolo 9 del regolamento comunicato ai sindaci del Regno con circolare del 4 corrente n. 25339-1400 dalla Direzione generale delle imposte. »

Osserva che l'articolo 1 della legge stabilisce il principio, e l'articolo 9 del regolamento stabilisce il modo; quindi non vi ha contraddizione. Anzi l'articolo 9 del regolamento non è altro che una conseguenza dell'articolo 1 della legge.

STELLUTI-SCALA conviene con l'onorevole sotto-segretario di Stato in principio; ma sostiene e dimostra come la lettera del regolamento sia in contrasto con la legge. Raccomanda che sia applicato semplicemente il concetto esplicativo espresso dal sotto-segretario di Stato.

LANZARA, sotto-segretario di Stato delle finanze, replica che il Ministero terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Stelluti-Scala. Ripete che l'articolo 9 del regolamento non fa che disciplinare le prescrizioni dell'art. 1 della legge.

Discussione del disegno di legge, per modificazioni alla legge elettorale politica.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico e del primo articolo modificato.

Articolo unico.

« Agli articoli 51, 52, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78 e 79 della legge 24 settembre 1882, n. 999, emendata dalla successiva legge 5 maggio 1891, n. 210, sono sostituiti i seguenti:

Art. 51.

« Il comune capoluogo della sezione fornisce al presidente dell'ufficio elettorale definitivo, o a ciascun dei presidenti, se vi sono più uffici:

1° la nota degli elettori della sezione, che deve avere una colonna per ricevere le firme d'identificazione dei votanti;

2° un bollo municipale;

3° un numero di schede uguale al numero degli elettori iscritti sulla nota della sezione stesso.

« La scheda dev'essere di carta bianca non trasparente e di forma rettangolare.

« L'uso di altre schede è vietato ».

MIRABELLI chiede perchè non siasi mantenuta la prima proposta relativamente alla scheda con tagliando, che avrebbe impedito la frode detta della scheda girante.

CHIARADIA, della Commissione, considerata la cosa come alquanto complessa, si è pensato di rimetterla, con altri provvedimenti, ad una ulteriore discussione.

(La modificazione all'art. 51 è approvata).

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 52:

Art. 52.

« In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

« Nei luoghi dove risiede una Corte di appello, dal presidente e dai consiglieri della Corte per ordine di anzianità.

« Nei luoghi dove risiede un tribunale, ma non una Corte d'appello, dal presidente, dai vici-presidenti, dai giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del tribunale medesimo.

« Negli altri luoghi, dai pretori o dai vice-pretori, e se il comune non è capoluogo di mandamento, dai sindaci, dagli assessori e dai consiglieri comunali per ordine di anzianità.

« Se il Consiglio comunale è disciolto, l'ufficio provvisorio sarà presieduto dal conciliatore e da altri cittadini da lui designati anticipatamente fra gli eleggibili a consigliere.

« Riunendosi nello stesso comune più sezioni, si osserva, per la presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

« Fanno da scrutatori provvisori due consiglieri del comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

« Mancando i consiglieri comunali, vengono dal presidente provvisorio chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani, insieme ai due più giovani fra i presenti.

« L'ufficio provvisorio, composto del presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce consultiva ».

LUCIFERO vorrebbe fosse data la precedenza al conciliatore sul sindaco.

ALTOBELLI propone che si aggiungano gli uditori giudiziari e i notai.

BRUNIALTI, relatore, osserva che la Commissione ha studiato con la massima cura la questione, e che nella relazione ha dato ampiamente ragione delle proposte fatte circa la formazione dell'ufficio provvisorio.

(La modificazione all'articolo 52 è approvata).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 64.

« Art. 64. Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato, e chiama, o fa chiamare da uno degli scrutatori, o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella nota.

« L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato. Uno dei membri dell'ufficio, o il segretario, che conosca personalmente l'elettore, attesta della di lui identità apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna, sulla nota di cui all'articolo 51.

« Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti dell'identità di lui ed apponga il proprio nome sulla nota. Il presidente avverte l'elettore

che, se affermasse il falso, verrebbe punito con le pene stabilite dalla legge.

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dall'urna una scheda, e gliela consegna spiegata. »

GALLI ravvisa nell'articolo una gravissima limitazione al diritto elettorale; in quanto che vi possono essere molti elettori i quali non siano conosciuti dall'ufficio e non trovino un fidefacente noto all'ufficio stesso.

IMBRIANI non crede che le proposte raggiungano completamente lo scopo: ma ritiene nondimeno necessario impedire le votazioni dei non elettori e quelle per i defunti. A suo avviso la vera garanzia dell'identità sarebbe costituita dalla firma del votante da porsi sulla lista di riscontro, come proponeva il Governo.

ALTOBELLI si unisce al preopinante nel raccomandare la proposta ministeriale.

TITTONI raccomanda egli pure la proposta dell'onorevole Imbriani ricordando gravi scandali verificatisi in molte elezioni; senza che l'autorità giudiziaria abbia potuto raccogliere prove per colpire i rei; quando pure un'amnistia non sia giunta a sopprimere il procedimento.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, premesso che, se la legge fosse venuta intera avanti alla Camera, questa vi avrebbe trovato il rimedio ai voti mentiti, avverte che la firma può esporre chi la fa alle pene per il falso, ma non vale ad assicurare l'identità del votante, e che non è ammessibile che un elettore non trovi nell'assemblea elettorale una persona nota all'ufficio, la quale possa accertare la sua identità.

ZUCCONI osserva che la disposizione proposta dalla Commissione allontanerebbe dalle urne tutti quegli elettori i quali hanno poche o punte relazioni nel corpo elettorale, e però si dichiara favorevole al concetto messo innanzi dall'on. Imbriani.

GALLI conviene che produce maggiori inconvenienti richiedere la firma che il riconoscimento.

ALTOBELLI non insiste perchè si raccolga la sottoscrizione del votante.

BRUNIALTI, relatore, prega la Camera di accettare la proposta della Commissione la quale rappresenta un temperamento fra il progetto ministeriale e il concetto dell'onorevole Imbriani e costituisce un notevole miglioramento sulla legge in vigore.

IMBRIANI ritira il suo emendamento.

SANTINI chiede che si aggiunga a quest'articolo la disposizione punitiva dell'art. 103.

COPPINO crede che questa discussione abbia dimostrato l'inconveniente di stralciare da una legge qualche disposizione isolata.

Avrebbe votato, se fosse stato mantenuto, l'emendamento Imbriani.

SANGUINETTI, della Commissione, fa osservare che la Giunta si è contenuta nei limiti segnati dalla Camera; e aggiunge che, se si vuol trattare tutta la questione delle penalità, la legge non sarà votata.

COPPINO insiste nelle sue informazioni.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, prega l'on. Coppino di non insistere, trattandosi di fare un'esperimento.

IMBRIANI, ROUX, COPPINO, GALLI, aggiungono altre considerazioni.

(È approvato l'art. 64).

CAMBRAY-DIGNY all'art. 68 crede difficile computare, nel riscontro dei voti, le schede contestate, e vorrebbe cancellate queste parole sostituendole con le altre: *dichiarate nulle*.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, propone di aggiungere le parole: *non computate ai candidati*.

Crede così risoluto il dubbio sollevato dall'onorevole Digny.

CAMBRAY-DIGNY insiste nelle sue considerazioni volendo che l'ufficio sia obbligato ad assegnare a qualcuno dei candidati le schede che si dichiarano contestate.

STELLUTI-SCALA propone si dica: e di quelle non assegnate ad alcun candidato.

COPPINO accetta la proposta della Commissione.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, mantiene la formula da lui suggerita.

SANTINI si unisce alle considerazioni dell'on. Digny.

TONDI non crede necessario cancellare le parole: *e contestate*.

(È approvato l'art. 68 coll'emendamento del ministro).

SANTINI all'art. 70 chiede che le schede contestate siano firmate, oltrechè dai membri dell'ufficio, anche dall'elettore che ha sollevato la contestazione.

ALTOBELLI e ROUX chiedono sia abolito il paragrafo che autorizza ogni elettore ad apporre il suggello ai plichi di schede contestate.

Aggiungono altre considerazioni in vario senso gli onorevoli DI MARZO, LUCIFERO, CAMBRAY-DIGNY, ROSPIGLIOSI, COPPINO PANTANO.

BRUNIALTI, relatore, e GENALA, ministro dei lavori pubblici, mantengono le proposte della Giunta, accettando un emendamento dell'onorevole Coppino.

(Gli articoli 70 e 71 sono approvati).

GRIPPO dichiara di accettare l'art. 72 in linea di esperimento.

DI SANT'ONOFRIO domanda come si farà la proclamazione degl eletti, se un partito impedisse ai presidenti degli uffici di intervenire all'adunanza.

GENALA, ministro dei lavori pubblici risponde che la legge attuale già provvede, e che nulla è innovato alle sue disposizioni.

DI SANT'ONOFRIO persiste nelle sue osservazioni, essendo avvenuto molte volte che i presidenti non abbiano proclamati gli eletti.

(È approvato l'art. 73).

PICARDI, all'art. 74, svolge un emendamento per chiedere che l'elezione di un candidato debba avvenire a primo scrutinio, quando abbia avuto un numero di voti pari al sesto degli inscritti, anche se questo non sia uguale alla metà dei votanti.

SANTINI combatte l'emendamento dell'onorevole Picardi, e non accetta neanche l'articolo della Commissione

BRUNIALTI, relatore, non accetta alcuno emendamento.

SONNINO non ammette che pel numero dei votanti non debbano essere computate le schede dichiarate nulle.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, non può accettare alcuno emendamento perchè crede necessario che chi è eletto abbia realmente la maggioranza fra i votanti.

Le schede nulle non possono naturalmente essere contate se sono nulle.

SONNINO insiste dimostrando che così si fa dipendere dagli uffici il far proclamare eletto o no a primo scrutinio un candidato.

PICARDI ritira il suo emendamento.

SANTINI domanda la votazione per divisione.

PRESIDENTE mette ai voti i due commi dell'art. 74.

(Sono approvati ed è approvato l'art. 74 nel suo complesso, come pure gli articoli 75 e 77).

ROMANIN-JACUR parla sull'art. 78; trova superflua la disposizione in esso contenuta, ad ogni modo crede che un regolamento sia necessario per disciplinarne l'applicazione.

Altrimenti se senza alcuna norma i pieghi saranno trasmessi alla Presidenza della Camera i pericoli saranno maggiori di prima.

BRUNIALTI, relatore, dice che all'art. 78 era stato proposto anche un emendamento dall'onorevole Imbriani che la Commissione non ha creduto di accettare perchè, quando arriveranno i verbali delle elezioni ci saranno sempre un vice presidente e due questori alla Presidenza della Camera.

Perciò crede superflue anche le disposizioni parlamentari invocate dall'onorevole Romanin-Jacur.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 78.

(È approvato).

PANTANO propone il seguente emendamento all'art. 79:

Dove è detto « farli ardere in loro presenza » aggiungere « ed in seduta pubblica. »

BRUNIALTI, relatore accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo con l'emendamento.

(È appoggiato).

IMBRIANI svolge il seguente articolo addizionale:

« L'articolo unico della legge 6 giugno 1889, che riguarda la Presidenza del Senato, è esteso alla Presidenza della Camera dei deputati. »

Crede necessario che ci sia un'autorità, che riceva i verbali delle elezioni; stima pure opportuno che, durante lo scioglimento della Camera elettiva, resti un'autorità che la rappresenti.

FILÌ-ASTOLFONE combatte l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Imbriani, dimostrando non esservi analogia fra la Presidenza del Senato e quella della Camera, la prima nominata dal Re, l'altra elettiva.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, riconosce che l'emendamento dell'onorevole Imbriani esclude un germe, che forse può fruttare nell'avvenire; però esso racchiude questioni così grosse, che non può ora essere discusso ed approvato.

IMBRIANI non insiste e ritira il suo emendamento.

DI MARZO e ROMANIN-JACUR domandano uno schiarimento al ministro. Finora è il Ministero dell'interno che dà la nota dei deputati eletti, ora chi darà questa nota? la burocrazia della Camera?

GENALA, ministro dei lavori pubblici, dice che il deputato, come finora non è stato proclamato dal Ministero dell'interno, così in avvenire non lo sarà dagli impiegati della Camera. Perciò si farà come per il passato, ed il deputato sarà proclamato dagli uffici centrali.

ROMANIN-JACUR insiste, dimostrando, che finora la lista dei deputati eletti è stata data dal Ministero dell'interno, ora non potrà essere data che dalla segreteria della Camera.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, risponde che vi sono i questori della Camera, che restano sempre in carica; e dice che la segreteria della Camera può ben adempire all'ufficio, a cui ora adempiono le cancellerie giudiziarie custodendo dei documenti.

DI MARZO trova che la legge deve essere in questo punto completa.

PRESIDENTE dice che, poichè l'onor. Imbriani ha ritirato il suo articolo aggiuntivo, la discussione è chiusa su questo argomento e sul disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi per la Regia marina.

PRESIDENTE dice che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per stipendi ed assegni fissi alla Regia marina.

ZUCCONI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(Sono approvati tutti gli articoli senza discussione).

PRESIDENTE dice che in fine di seduta si farà la votazione per alzata e seduta su questo disegno di legge, su quello che riforma la procedura elettorale, e sui due, che furono ieri approvati per alzata e seduta.

Proroga della Camera.

TOALDI propone la proroga della Camera; e dice quest'anno la proposta gli è amareggiata del pensiero che, dovendosi procedere allo scioglimento della Camera, molti colleghi non potranno tornare.

Loda l'avvenuta ricostituzione dei partiti, che tutti hanno per scopo il progresso ed il bene della patria, e ringrazia il presidente, che ha così bene diretto i lavori parlamentari. (Bene!).

TROMPEO si associa a quanto ha detto l'onorevole Toaldi, e propone un cordiale e rispettoso saluto al presidente della Camera. (Vivissimi e prolungati applausi).

PRESIDENTE ringrazia vivamente la Camera di questa nuova dimostrazione della sua benevolenza, e ne è profondamente commosso.

Ha la coscienza di potere assicurare gli onorevoli suoi colleghi che nell'adempimento del suo ufficio, si è costantemente inspirato all'unico sentimento del suo dovere; e, se la nuova testimonianza di benevolenza di cui, oggi, Essi l'onorano potesse esser pruova che seppe essere degno della Loro fiducia, avrebbe il compenso più ambito e sentirebbe in sè stesso il compiacimento più grande, che possa essere consentito a chi serve la Patria con devozione ed amore. (Benissimo!).

Gli è però, ancor più gradito interpretare questa nuova benevola dimostrazione degli onorevoli suoi colleghi come una novella testimonianza della Loro indulgenza, dalla quale trae la dolce assicurazione ch'Essi non hanno potuto dubitare della rettitudine dell'animo suo, della lealtà de' suoi intendimenti.

Egli ne rende loro grazie con tutta l'anima, e sente di poter loro accertare che, se si fosse mostrato impari all'ufficio conferitogli, soltanto ciò sarebbe avvenuto per difetto d'intelligenza (No! No!) mai per mancanza di rettitudine, d'imparzialità, di sentimento di giustizia. (Vive approvazioni).

Il quale sentimento confida che non gli verrà mai meno, come gli è grato accertare gli onorevoli deputati che mai gli verrà meno la gratitudine, che serba loro in cuore, l'amicizia affettuosa, che loro professa, la devozione profonda, della quale ama render loro sincera testimonianza. Crede interpretare l'animo degli onorevoli deputati facendo i più caldi voti per la prosperità d'Italia, (Bene!) e mandando un saluto di devozione e di affetto al Re ed alla Reale famiglia, sodisfando in pari tempo all'impulso del suo cuore coll'esprimere anche una volta ai colleghi la sua più viva e perenne riconoscenza. (Vivissimi applausi).

IMBRIANI non si duole della fine della Camera, perchè essa si è dimostrata depositaria infedele dei diritti del popolo. (Rumori vivissimi — Denegazioni).

Rammenta poi che avea presentato due interrogazioni, e prega il presidente di leggerle.

PRESIDENTE legge la seguente interrogazione dell'onorevole Imbriani:

« Il sottoscritto muove interrogazione al Ministro della guerra circa le nomine del generale Baldissera al comando di una divisione, del colonnello Tarditi a capo di stato maggiore del terzo Corpo d'esercito, e del generale Marselli al comando in secondo del capo di stato maggiore ».

Dice che questa interrogazione sarà messa all'ordine del giorno, se le sedute della Camera continueranno.

Quanto all'altra interrogazione, relativa al viaggio dei sovrani a Berlino, non può e non deve darne lettura.

IMBRIANI protesta, affermando di aver diritto a discutere il viaggio dei sovrani a Berlino, atto politico che pone il suggello alla nostra servitù per la triplice alleanza. (Rumori vivissimi — Proteste).

PRESIDENTE, poichè l'onorevole Imbriani ha accennato a questo argomento, credo di farsi interprete del desiderio della Camera, esprimendo i più fervidi auguri pel viaggio delle loro Maestà a Berlino. (Vivissimi applausi da ogni parte della Camera — Proteste dell'onorevole Imbriani).

PRESIDENTE propone che dopo la votazione a scrutinio segreto, la Camera proroghi le sue sedute.

Voci. Sì, sì!

(Questa proposta è approvata).

Votazione a scrutinio segreto di quattro disegni di legge.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

1° Vendita dei duplicati della biblioteca Vittorio Emanuele;

2° Insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della Regia marina;

3° Modificazione alla legge elettorale politica;

4° Modificazioni alla legge 5 luglio 1882 sugli stipendi ed assegni fissi della Regia marina.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione: (1)

Adami — Alli-Maccarani — Altobelli — Amadei — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Barzilai — Basetti — Basini — Bianchi — Bonacci —

(1) Il nome degli assenti senza regolare congedo, il nome di quelli che sono in regolare congedo per malattia, per affari di famiglia od in missione sono pubblicati nel resoconto ufficiale stenografico.

Bordonali — Borromeo — Boselli — Bovio — Branca — Brin — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Calvanese — Cambray-Digny — Canzio — Capilongo — Capoduro — Carcano — Carenzi — Carnazza-Amari — Castorina — Cavalieri — Cavalletto — Cavallotti — Chiala — Chiaradia — Chimirri — Cocozza — Coffari — Colombo — Comin — Compans — Coppino — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio.

Damiani — Danieli — D'Ayala Valva — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — De Martino — De Murtas — De Riseis Giuseppe — Di Blasio Scipione — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Donati.

Ercole.

Fabrizj — Falconi — Falsone — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Fratti.

Galli Roberto — Gasco — Genala — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Grimaldi — Grippo — Guglielmi.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — Lazzaro — Leali — Lochis — Lovito — Lucifero — Luzi — Luzzatti Luigi.

Maffei — Marchiori — Mariotti Filippo — Martini Ferdinando — Marzin — Maurigi — Maury — Meardi — Mel — Mellusi — Menotti — Mestica — Miceli — Minelli — Minolfi — Monticelli — Mordini.

Narducci — Nasi Nunzio — Niccolini — Nicolosi — Nocito.

Omodei.

Pais-Serra — Pandolfi — Panizza Mario — Pantano — Papa — Passerini — Pelloux — Perrone — Petronio Gian Domenico — Picardi Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli-Strongoli — Pinchia — Placido — Plebano — Pompilj — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Rinaldi Antonio — Riolo Vincenzo — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rospigliosi — Rossi Rodolfo — Roux.

Sagarriga-Visconti — Salaris — Sanfilippo — Sanguinetti Adolfo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra — Siacci — Simonelli — Simonetti Luigi — Sineo — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Stelluti-Scala Strani — Suardo Alessio.

Tegas — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Tommasi — Tondi — Torraca — Trompeo.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vollaro Saverio — Vollaro-De Lieto Roberto.

Zainy — Zanolini — Zuccaro-Floresta — Zucconi.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1882, sugli stipendi ed assegni fissi per la Regia marina:

Presenti e votanti 192
Maggioranza 97
Favorevoli 170
Contrari 22

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge elettorale politica:

Presenti e votanti 192
Maggioranza 97
Favorevoli 177
Contrari 15

(La Camera approva).

Insequestrabilità delle paghe e mercedi degli operai permanenti ed avventizii della Regia marina:

Presenti e votanti 192
Maggioranza 97
Favorevoli 166
Contrari 26

(La Camera approva).

Vendita dei duplicati della biblioteca Vittorio Emanuele:

Presenti e votanti 192
Maggioranza 97
Favorevoli 171
Contrari 21

(La Camera approva).

La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle ore 6,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 15. — Il Duca d'Aosta è partito per Londra, salutato alla stazione dal Conte di Torino ed ossequiato dalle autorità.

La Duchessa di Genova è partita stamane per Stresa, ossequiata dal Duca d'Aosta, dal Conte di Torino e dalle autorità.

LISBONA, 15. — Il conte di Collobiano, già Ministro d'Italia presso questa Corte, è partito per Bordeaux.

LONDRA, 15. — Il Duca d'Aosta arriverà qui domani nel pomeriggio.

È stato fissato un appartamento per S. A. R. all'*Hôtel Bristol*, per tre settimane.

La visita del Duca avrà carattere puramente privato.

S. A. R. viaggerà in incognito sotto il nome di Conte della Cisterna.

MONZA, 16. — Il Re e la Regina sono qui attesi sabato e ripartiranno domenica circa alle 3 pom, per Potsdam.

POTSDAM, 16. — A dare un carattere di maggiore intimità alla visita, l'Imperatore ha disposto che i Sovrani d'Italia alloggino nel nuovo palazzo di Potsdam, residenza attuale dei sovrani tedeschi, dei quali è la dimora estiva, invece che nel palazzo di Potsdam, dove per solito vengono alloggiati gli ospiti Reali.

Durante il soggiorno dei Reali d'Italia vi saranno un pranzo di gala al Palazzo Nuovo e una rappresentazione teatrale nel palazzo stesso.

Una giornata sarà dedicata a Berlino, ove avranno luogo un grande esercizio di combattimento, un pranzo di famiglia al Castello e una rappresentazione di gala all'*Opera*.

Questo programma non è ancora definitivo.

BERLINO, 16. — In onore del Re e della Regina d'Italia avrà luogo davanti al nuovo palazzo di Potsdam una grande ritirata di tutte le bande della guardia che suoneranno la marcia reale italiana l'*ouverture* delle opere *Euryanthe* e *Parsifal*, la marcia trionfale dell'*Aida*, due marcie dei bersaglieri italiani e la marcia di Fiorenza.

La chiusura dell'Opera per le vacanze è stata differita, dovendo aver luogo una rappresentazione di gala in onore del Re e della Regina d'Italia.

LONDRA, 16. — Il duca d'Aosta è giunto alla stazione di Charing Cross alle 6 pom., e vi fu ricevuto dal conte e dalla contessa Tornielli e dal personale dell'ambasciata italiana.

Il duca si recò immediatamente all'*Hotel Bristol*.

GENOVA, 16. — Stamane, nella palestra della società Colombo, nel recinto dell'esposizione, è stato inaugurato il torneo internazionale di scherma.

Vi partecipano 120 maestri e 350 dilettanti.

Le gare sono animatissime.

BERNA, 16. — Il Consiglio federale ha dato al consigliere federale Droz, capo del dipartimento degli affari esteri, pieni poteri per scambiare con il plenipotenziario italiano a Berna le ratifiche del trattato di commercio concluso fra l'Italia e la Svizzera.

Lo scambio si farà fra qualche giorno, dopo l'approvazione del trattato stesso da parte del Senato italiano.

Il trattato entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 giugno 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—	93,32 ½ ex	—	95,75 77 ½ 80 78 ½	70 82 1/2 85)	— —
RENDITA 5 0/0 2.a grida		—	—	95,65 60 57 ½ 55	95 60			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			57 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			93 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			100 50
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 — 1
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 92	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			425 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			415 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			457 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			486 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	678,50		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			530 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1335 —
» » Romana	»	1000	1000		— —	1049 48 47 44		— —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	333 53 1/2 54 1/4 54	½)	— —
» » »	»	500	450		— —			354 —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —	470		— —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —	530		— —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			475 —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 92	500	400		— —	517 16 15 ½ 15		— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	890 889 886		— —
» » Acqua Marcia	1 magg. 92	500	500	1168	1168 —	1175 1173 1170		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	816 16 1/2 17 17 1/2 18	19 19 1/2 20 20 1/2 21	— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	178 177	21 1/2 22 22 1/2 23 27	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —	155	(26 25 1/2 25	— —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			137 —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			200 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	173 70 71 72		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			284 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			443 50
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

11 giugno 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . L. 95 830

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 630

Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 57 637

Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 56 407

R. TANLONGO, Presidente

(1) ex coup. £. 2,17

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3 ½	Francia	90 giorni	— —	— —	102 80
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 97 ½
2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 83
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	—	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . } 27 Giugno
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 28 »
Liquidazione . . . 20 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: TOMMASO REY.

Visto: Il Deputato di Borsa: AUGUSTO PALLADINI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1892.

Rendita 5 0/0	94 90	Az. Banco di Roma	235 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0/0	57 —	» Banca Tiberina	23 —	» » Navig. Gen. Italiana	305 —
Obbl. Beni Eccles.	— —	» » Ind. e Com.	510 —	» » Metallurgica Italiana	200 —
Prest. Rotschild 5 0/0	103 —	» » » Certif.	4.5 —	» » della Piccola Borsa	210 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —	» Soc. Cred. Mobil	480 —	» » Caoutchouc	55 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	450 —	» » » Merid.	— —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	895 —	» » Risanamen.	183 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	485 —	» » Acqua Marcia st	1110 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali	658 —	» » Condot. d'ac.	226 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	522 —	» » Gen Illumin.	223 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » » certif.	510 —	» » Tramway Om.	118 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1320 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	285 —
» » Romana	1025 —	» » Molini e Magaz. Gen.	100 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Gen vers. 425)	253 —	» » Immobiliare	188 —		
» » » » 450)	353 50	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.